SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 178**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 luglio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52:

Berflex, società per azioni, in Vigevano: Obbligazioni sorteggiate il 20 giugno 1988.

Corsini, società per azioni, in Montelabbate (Pesaro): Obbligazioni «Corsini S.p.a. convertibili in azioni - Emissione 1984» sorteggiate il 5 luglio 1988.

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni «12% - 35ª emissione 1986/1996» sorteggiate il 7 luglio 1988.

Magazzini generali e silos, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1988.

Banco di Napoli:

Obbligazioni «O.C.I. 7% - 1973/1988 - 4ª emissione» sorteggiate il 13 luglio 1988.

Obbligazioni «O.C.I. Tasso variabile - 1984/1989 - 20ª emissione» sorteggiate il 13 luglio 1988.

C.F. & L. - Compagnia finanziaria & leasing, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1988.

Indena, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 15 luglio 1988.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 30 luglio 1988, n. 303.

Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto nonché le aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 18 per cento è elevata al 19 per cento. Agli effetti dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente alla aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 119 e moltiplicando il quoziente per 100.

2. La variazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto disposta dal comma 1 non si applica alle operazioni dipendenti da contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rese nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali entro il 31 dicembre 1988 siano emesse e comunque registrate, ai sensi degli articoli 23 e 24 del predetto decreto, le relative fatture, anche se a tale data il corrispettivo non è stato pagato.

3. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono così modificate:

a) sigarette 56,28 per cento;

b) sigari e sigaretti naturali 23,28 per cento;

c) sigari e sigaretti altri 47,28 per cento;

d) tabacco da fumo 55,28 per cento;

e) tabacco da masticare 26,28 per cento;

f) tabacco da fiuto 26,28 per cento.

Art. 2.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue:

a) oli da gas, da L. 33.400 a L. 37.150 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C;

b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 40.000 a L. 44.500 per cento kg;

c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 40.000 a L. 44.500 per cento kg;

d) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 40.000 a L. 44.500 per cento kg;

e) oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera *F)*, punto 1, della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, da L. 31.678 a L. 35.389 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C;

f) oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H)*, punti 1-*b*, 1-*c* e 1-*d* della predetta tabella *B*, rispettivamente, da L. 10.234 a L. 11.345, da L. 12.081 a L. 13.415 e da L. 36.091 a L. 40.313 per cento kg.

2. Gli aumenti di aliquote stabiliti nel comma 1 si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a tremila chilogrammi, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale e, in quantità superiore a quaranta ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e dell'articolo 10, come sostituito dall'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

3. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile è aumentata da L. 40 a L. 77 al metro cubo.

Art. 3.

1. Per l'anno 1988, il termine entro il quale le società devono depositare nelle cancellerie presso le quali sono iscritte, l'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annuale di concessione governativa prevista dal decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è fissato al 10 settembre.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 31

88G0373

DECRETO-LEGGE 30 luglio 1988, n. 304.

Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Titolo I

FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER IL SETTORE REGIONALE

Art. 1.

1. Per l'anno 1988, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevata al 20,66 per cento la quota indicata alla lettera *a)* dell'articolo 8, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 2.

1. Per l'anno 1988, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, corrisposte dal Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono assegnate maggiorando del 4 per cento le corrispondenti quote trasferite nell'anno 1987.

Titolo II

FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER IL SETTORE LOCALE E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 3.

1. L'integrazione, prevista dall'articolo 29 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dei trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è così ripartita:

a) lire 36,6 miliardi in aumento della quota di lire 229 miliardi del fondo perequativo per le province per il 1988, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, dello stesso decreto-legge;

b) lire 1.110,6 miliardi in aumento della quota di lire 367,2 miliardi del fondo perequativo per i comuni per il 1988, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, punto 1, dello stesso decreto-legge;

c) lire 28,8 miliardi in aumento della quota di lire 31,2 miliardi del fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per il 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, dello stesso decreto legge;

d) lire 143 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in aumento del fondo di lire 20 miliardi per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, dello stesso decreto-legge; lire 20,271 miliardi per la costituzione del fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per il 1989, allo scopo di attribuire il concorso statale sui mutui contratti nell'anno 1988, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto-legge;

e) lire 1 miliardo in aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 5, dello stesso decreto-legge;

f) lire 930 milioni per gli anni 1988 e 1989, di cui lire 810 milioni per i comuni e lire 120 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, dello stesso decreto-legge;

g) lire 2.300 milioni per l'anno 1989, di cui lire 2.000 milioni per i comuni e lire 300 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, dello stesso decreto-legge.

Art. 4.

1. Per l'anno 1988, la deliberazione del bilancio annuale di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per l'anno 1988, l'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli, per il tempo necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art. 5.

1. Il rilascio di fidejussione, a favore di altri soggetti, a garanzia di operazioni di indebitamento è equiparata, per gli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, al rilascio delle delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Titolo III

DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 6.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Per ogni kwh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

a) lire 18 in favore dei comuni per qualsiasi applicazione nelle abitazioni con esclusione delle forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi;

b) lire 6,5 in favore dei comuni e lire 11,5 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni fino a 200.000 kwh di consumo al mese.

3. Le addizionali di cui al comma 2 si applicano a partire dalle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate dalle imprese distributrici dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla predetta data.

4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alle addizionali di cui al comma 2; sono altresì esenti i consumi per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

5. Le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente

ai comuni e alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 kw.

6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza impegnata non superiore a 200 kw, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati ai comuni ed alle province al medesimo titolo.

7. Le addizionali relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kw, nonché quelle relative alle imprese di cui al comma 3 non distributrici, sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a: «Ministero del tesoro: somme da devolvere a favore dei comuni e delle province». Con decreto del Ministro del tesoro le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministro dell'interno, sentite l'UPI e l'ANCI.

Art. 7.

1. Il limite stabilito dall'art. 17 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è elevato a lire 170 per la parte della tariffa relativa al servizio di fognatura.

2. La tariffa del canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto proveniente da insediamenti civili, di cui all'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, deliberata dagli enti gestori del servizio e vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è aumentata di lire 70 per la parte relativa al servizio di fognatura.

3. Gli enti gestori del servizio di fognatura applicano l'aumento previsto dai commi 1 e 2 a partire dalle fatturazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

4. In deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali possono essere aumentate nell'anno 1988 fino ad assicurare la copertura del 100 per cento di tutti i costi di gestione.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, pari a L. 552.683.000.000 per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento «Interventi a favore della finanza regionale».

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 3 del presente decreto, pari a L. 1.178.073.000.000 per l'anno 1988, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6873 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 30

88G0374

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 305.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentite le commissioni paritetiche per le norme di attuazione previste dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Udito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni di controllo della Corte dei conti, aventi sede rispettivamente in Trento ed in Bolzano, ciascuna costituita da un presidente di sezione, che la presiede, e da due consiglieri.

2. I predetti magistrati sono collocati nella posizione prevista dall'art. 7, secondo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Art. 2.

1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento è esercitato dalla sezione della Corte dei conti avente sede in Trento.

2. Alla sezione è assegnato il contingente di magistrati, funzionari ed impiegati indicato nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto. I primi dirigenti di cui alla tabella *B* sono collocati in posizione di fuori ruolo.

3. Il Presidente della Corte, sentito il consiglio di presidenza, può, con propria ordinanza, conferire le funzioni di presidente reggente la sezione al consigliere più anziano.

4. Qualora uno dei componenti non possa intervenire alla seduta della sezione, questa è integrata dal magistrato più anziano facente parte degli uffici di controllo.

5. I consiglieri che fanno parte della predetta sezione sono delegati al controllo sugli atti amministrativi della regione e della provincia di Trento secondo la ripartizione disposta, con proprio decreto, dal Presidente della Corte.

Art. 3.

1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della provincia di Bolzano è esercitato dalla sezione della Corte dei conti avente sede in Bolzano.

2. Alla sezione sono assegnati i posti di magistrati indicati nella tabella *C* allegata al presente decreto.

3. Il Presidente della Corte, sentito il consiglio di Presidenza, puo, con propria ordinanza, conferire le funzioni di presidente reggente la sezione al consigliere più anziano.

4. Qualora uno dei componenti non possa intervenire alla seduta della sezione, questa è integrata dal magistrato più anziano facente parte dell'ufficio di controllo.

5. I consiglieri che fanno parte della sezione sono delegati al controllo sugli atti amministrativi della provincia di Bolzano secondo la ripartizione disposta, con proprio decreto, dal Presidente della Corte.

6. È inoltre istituito il ruolo del personale amministrativo della sezione, indicato nella tabella *D* allegata al presente decreto.

7. Al personale di cui alle tabelle *C* e *D* si applicano le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto.

Art. 4.

1. In ciascuna delle sezioni, in caso di assenza o impedimento, i primi referendari o referendari si sostituiscono a vicenda in base all'anzianità, nell'ambito dello stesso ufficio o di uffici diversi, se necessario.

2. I consiglieri sono sostituiti fra loro con ordinanza del presidente della sezione.

Art. 5.

1. Al controllo sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nelle province di Trento e di Bolzano, soggetti, secondo le norme vigenti, al

controllo della Corte dei conti, è delegato uno dei consiglieri appartenenti rispettivamente alla sezione di Trento o di Bolzano. Rispetto a tali atti rimane ferma la competenza della sezione centrale del controllo, come regolata dalle norme in vigore.

Art. 6.

1. Per il controllo sugli atti amministrativi della regione e delle province di Trento e di Bolzano, per lo svolgimento dell'attività ed il funzionamento delle sezioni di Trento e di Bolzano e dei relativi uffici di controllo, nonché per l'esercizio delle funzioni di coordinamento di competenza dei presidenti delle sezioni stesse e dei presidenti di sezione preposti al coordinamento, si applicano le leggi dello Stato che disciplinano l'ordinamento, le attribuzioni e le procedure della Corte dei conti, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 7.

1. In relazione al secondo comma dell'art. 19 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, sono sottoposti al controllo successivo tutti i titoli di spesa emessi dalla regione o dalle province di Trento e di Bolzano in esecuzione di provvedimenti assoggettati al controllo preventivo.

2. Sono altresì sottoposti al controllo successivo i titoli di spesa con contemporanea assunzione dell'impegno, di importo non superiore ai limiti previsti dall'art. 18 del precitato testo unico e successive modificazioni.

3. Gli atti soggetti al controllo successivo sono trasmessi alla competente sezione entro tre mesi dalla data di emanazione.

Art. 8.

1. In caso di rifiuto di registrazione da parte della sezione, la giunta regionale o le giunte provinciali possono chiedere che le sezioni riunite della Corte dei conti deliberino se sia fondata la causa del rifiuto. L'amministrazione regionale o provinciale può intervenire alla discussione anche a mezzo di un funzionario, purché con qualifica dirigenziale.

Art. 9.

1. I rendiconti delle aperture di credito disposte a favore di funzionari delegati, compresi quelli delle amministrazioni dello Stato aventi sede nelle province di Trento e di Bolzano, sono inviati, a cura delle amministrazioni interessate, alla sezione della Corte dei conti di Trento, o rispettivamente di Bolzano, per la dichiarazione di regolarità, con la osservanza delle modalità e dei termini previsti dalle leggi vigenti.

2. La dichiarazione di regolarità sui rendiconti ammessi a visto dai consiglieri o dalla sezione è apposta dai primi referendari o referendari preposti agli uffici.

Art. 10.

1. Il rendiconto generale della regione e quello della provincia di Trento sono verificati dalla sezione di Trento, mentre quello della provincia di Bolzano è verificato dalla sezione di Bolzano. Su di essi si pronunciano le sezioni riunite della Corte dei conti in conformità alle vigenti disposizioni.

2. Alla decisione è unita una relazione nella quale la Corte formula le sue osservazioni intorno al modo con cui l'amministrazione interessata si è conformata alle leggi e suggerisce le variazioni o le riforme che ritenga opportuno.

3. La decisione e la relazione sono trasmesse al presidente del consiglio regionale o ai presidenti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano, che le sottopongono ai rispettivi consigli unitamente alla relazione della giunta.

4. Copia della decisione e della relazione viene trasmessa ai competenti commissari del Governo.

Art. 11.

1. Sono abrogate le norme contenute nel titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49.

Art. 12.

1. Le spese relative al personale ed al funzionamento delle sezioni di controllo di Trento e di Bolzano sono a carico dello Stato; quello per il funzionamento degli uffici nonché per i locali, gli arredi e la loro manutenzione sono a carico delle rispettive province.

Titolo II

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DI MAGISTRATURA E AMMINISTRATIVO DELLA SEZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI DI BOLZANO.

Art. 13.

1. I posti di pianta organica della sezione di controllo della Corte dei conti di Bolzano sono riservati a cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

Art. 14.

1. La ripartizione dei posti risulta dalle tabelle *C* e *D* allegate al presente decreto.

2. Alla modifica delle tabelle stesse, resa necessaria da riforme dell'organico o delle carriere, si provvede con la procedura prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 15.

1. Per la copertura dei posti della qualifica iniziale di magistrato della sezione di controllo della Corte dei conti di Bolzano sono banditi dal Presidente della Corte dei conti appositi concorsi. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato, in relazione alle vacanze, dal Presidente della Corte, sentito il consiglio di presidenza, d'intesa con la provincia di Bolzano, rappresentata come previsto dal terzo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

2. La commissione d'esame, secondo quanto previsto dalle norme sui concorsi a magistrato della Corte dei conti, è nominata dal Presidente della Corte dei conti ed è composta da sei membri che conoscano la lingua italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al gruppo di lingua italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un elenco di nomi predisposto dal consiglio di presidenza, d'intesa con la provincia di Bolzano rappresentata come previsto dal comma 1.

3. Nei suddetti concorsi hanno la precedenza i candidati idonei residenti da almeno due anni nella provincia di Bolzano.

4. I magistrati assunti mediante i concorsi di cui al presente articolo possono essere trasferiti soltanto a domanda e dopo dieci anni dalla data di nomina.

Art. 16.

1. Le prove di concorso per i posti di cui all'art. 15 devono tener conto anche del particolare ordinamento giuridico-amministrativo della provincia di Bolzano.

Art. 17.

1. Per far fronte a straordinarie esigenze di funzionamento della sezione, il Presidente della Corte dei conti può provvedere con le necessarie assegnazioni di magistrati, preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca. Tali assegnazioni non possono superare la durata di un anno.

Art. 18.

1. Si applicano ai magistrati di cui al presente titolo le disposizioni del titolo I, nonché quelle di cui agli articoli 18, 20, 42, commi primo e secondo, intendendosi sostituite le parole «commissario del Governo» con le parole «Presidente del Consiglio dei Ministri o Presidente della Corte dei conti in relazione al tipo di atti», e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

2. Il segretario generale della Corte dei conti fornisce all'ufficio unico di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i dati ed i provvedimenti previsti nell'art. 42, terzo comma, del medesimo decreto, concernenti i magistrati in servizio in provincia di Bolzano, al fine della loro inclusione per notizia nel Bollettino ufficiale di cui al citato art. 42.

Art. 19.

1. Al personale amministrativo degli uffici della sezione di controllo della Corte dei conti di Bolzano, di cui alla tabella *D* allegata al presente decreto, si applicano le norme di cui ai titoli I e II, nonché le forme finali e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

Titolo III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.

1. Il primo concorso per la copertura dei posti di referendario da bandirsi a norma dell'art. 15 deve essere espletato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 21.

1. Entro lo stesso termine di cui all'art. 20 devono essere espletati i concorsi per i posti vacanti nelle qualifiche funzionali del personale amministrativo.

Art. 22.

1. In sede di prima applicazione del presente decreto è chiamato a far parte della sezione di cui all'art. 3 un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca, nominato ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

Art. 23.

1. I magistrati e il personale amministrativo della Corte dei conti, che risultano assegnati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli uffici della Corte stessa nella provincia di Bolzano, permangono, con il loro consenso, in detta sede, anche in soprannumero rispetto alle dotazioni di cui alle tabelle *C* e *D*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 18

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 2)

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO DI TRENTO

Magistratura

Qualifiche	Posti
Presidente di sezione	1
Consigliere Primo referendario Referendario	6
Totale . . .	7

Alla modifica della tabella resa necessaria da riforme dell'organico o della carriera si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del consiglio di presidenza della Corte dei conti.

N.B. — L'art. 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, nell'istituire la sezione sul controllo dei consuntivi degli enti locali, ha rese cumulative in un'unica dotazione organica le qualifiche inferiori a presidente di sezione.

TABELLA *B*
(prevista dall'art. 2)

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO DI TRENTO

Personale della carriera dirigenziale e amministrativa

Livelli di funzione	Qualifica no profilo professionale	Numero dei posti
E	Primo dirigente	2
VIII	Funzionario amministrativo	2
	Funzionario amministrativo contabile	2
VII	Collaboratore amministrativo	2
	Collaboratore amministrativo contabile	2
VI	Assistente amministrativo	2
	Ragioniere	5
		17

Personale della carriera esecutiva

Livelli di funzione	Qualifica o profilo professionale	Numero dei posti
V	Operatore amministrativo	2
	Operatore amministrativo contabile	2
	Stenodattilografo	1
	Addetto ai terminali evoluti	2
IV	Coadiutore	6
	Dattilografo	2
III	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	2
II	Addetto alle attrezzature e pulizie	1
		18

Alla modifica della tabella resa necessaria da riforme dell'organico o della carriera si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del consiglio di presidenza della Corte dei conti.

TABELLA *C*
(prevista dagli articoli 3 e 14)

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO DI BOLZANO

Magistratura

Qualifiche	Posti
Presidente di sezione	1
Consigliere Primo referendario Referendario	6
Totale . . .	7

Vedi nota alla tabella *A*.

TABELLA *D*
(prevista dagli articoli 3 e 14)

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO DI BOLZANO

Personale della carriera dirigenziale e amministrativa

Livelli di funzione	Qualifica o profilo professionale	Numero dei posti
E	Primo dirigente	2
VIII	Funzionario amministrativo	2
	Funzionario amministrativo contabile	2
VII	Collaboratore amministrativo	2
	Collaboratore amministrativo contabile	2
VI	Assistente amministrativo	3
	Ragioniere	6
		19

Personale della carriera esecutiva

Livelli di funzione	Qualifica o profilo professionale	Numero dei posti
V	Operatore amministrativo	3
	Operatore amministrativo contabile	3
	Stenodattilografo	1
	Addetto ai terminali evoluti	2
IV	Coadiutore	6
	Dattilografo	2
III	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	2
II	Addetto alle attrezzature e pulizie	1
		20

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il testo dell'art. 107 del D.P.R. n. 670/1972 è il seguente:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano».

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 7 della legge n. 1345/1961 è il seguente:

«Art. 7. — Al controllo di competenza delle delegazioni regionali è delegato un consigliere coadiuvato dal primo referendario preposto all'ufficio. Il Presidente della Corte, sentito il consiglio di presidenza, può, con sua ordinanza, affidare la reggenza della delegazione ad un primo referendario, al quale competeranno in tal caso tutti i poteri spettanti, secondo le norme vigenti, al consigliere.

I consiglieri dirigenti le delegazioni ed i primi referendari ai quali ne sia affidata la reggenza, sono collocati nella posizione prevista dall'art. 3, comma sesto, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589».

Nota all'art. 15:

Per il testo dell'art. 100 del D.P.R. n. 670/1972 v. note alle premesse.

Nota all'art. 16:

Il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 752/1976, è il seguente:

«Art. 13. — Il personale dei ruoli locali può essere destinato a prestare temporaneamente servizio fuori della provincia di Bolzano, solo per gravi e motivate esigenze di servizio o per addestramento non attuabile in provincia di Bolzano, con provvedimento del commissario del Governo in Bolzano su conforme parere del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22.

I provvedimenti di cui al comma precedente riguardanti il personale di lingua tedesca o ladina non possono essere adottati in misura superiore al 10% dei posti rispettivamente occupati nel ruolo locale da detto personale nelle singole amministrazioni, e nelle singole carriere e per un periodo che, salvo il caso di addestramento, non superi i sei mesi prorogabili per una sola volta.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al personale di cui al primo comma dell'art. 9 appartenente ai gruppi linguistici tedesco e ladino. I relativi provvedimenti sono adottati su conforme parere del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 che lo esprime avendo riguardo alle esigenze del buon andamento del servizio statale nella provincia di Bolzano.

Salvo il caso di addestramento le destinazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate possibilmente in sedi della provincia di Trento».

Nota all'art. 19:

Il testo degli articoli 24 e 44 del D.P.R. n. 752/1976 è il seguente:

«Art. 24. — Nell'ambito del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano è istituito l'ufficio unico del personale delle amministrazioni statali, il quale per il personale dei ruoli di cui all'art. 8, svolge i compiti degli uffici del personale delle singole amministrazioni.

L'ufficio del personale di cui al comma precedente è, altresì, l'ufficio esecutivo per i compiti demandati al commissario del Governo dal presente decreto e da quello di attuazione della parificazione delle lingue».

«Art. 44. — Fino a quando non avrà trovato piena realizzazione il disposto dell'art. 1 del presente decreto in tutti gli uffici pubblici e nei servizi di pubblico interesse della provincia di Bolzano e di quelli a competenza regionale della provincia di Trento, il personale in possesso dell'attestato ai sensi del titolo I del presente decreto o che abbia superato l'esame di seconda lingua a norma della legge 29 ottobre 1961, n. 1165, deve essere munito di un segno di identificazione facilmente visibile».

Nota all'art. 23:

Il testo dell'art. 7 del R.D. n. 1214/1934 è il seguente:

«Art. 7 *(Art. 15 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084; art. 3 della legge 3 aprile 1933, n. 255).* — Il Presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri ed il procuratore generale sono nominati per decreto reale su proposta del Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

I presidenti di sezione ed il procuratore generale vengono scelti fra i magistrati della Corte dei conti, appartenenti al grado immediatamente inferiore. Il grado di consigliere è conferito, per la metà dei posti, ai funzionari di grado quinto della Corte stessa.

Per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato, questi devono essere già di grado 4°, ovvero di grado 5° che abbiano non meno di tre anni di anzianità in quest'ultimo grado.

L'incarico di segretario generale viene conferito con decreto del Presidente della Corte.

Oltre i casi tassativamente stabiliti per legge o regolamento i consiglieri della Corte dei conti possono ricevere od accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni solo quando non siano in contrasto con le norme vigenti ed in seguito ad ordinanza presidenziale, sentito il consiglio di presidenza.

Previa determinazione del Consiglio dei Ministri per il collocamento fuori ruolo e fino al limite massimo di due, si applica ai consiglieri della Corte dei conti il disposto dell'art. 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1791».

Nota alla tabella A:

Il testo dell'art. 13 del D. L. n. 786/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/1982, è il seguente:

«Art. 13. — I trasferimenti statali e i contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali 1981 di cui agli articoli 13, quarto comma, 14, ultimo comma, 15, secondo comma, 19, secondo, quarto e sesto comma, 24 e 26-*bis*, ultimo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, vengono corrisposti al Ministero dell'interno con riduzione del sessanta per cento dell'avanzo di gestione delle competenze 1981.

Gli avanzi di gestione 1981 devono essere notificati al Ministero dell'interno entro il 31 maggio 1982.

Le province e i comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti sono tenuti a trasmettere i propri conti consuntivi alla Corte dei conti entro trenta giorni dall'avvenuto esame degli stessi da parte degli organi regionali di controllo. Essi sono tenuti altresì a trasmettere alla Corte le relazioni dei revisori nominati del consiglio comunale e ogni altro documento o informazione che questa richieda.

Entro il 31 luglio la Corte, in apposita sezione, comunica ai Presidenti delle Camere l'elenco dei conti consuntivi pervenuti, il piano delle rilevazioni che si propone di compiere e i criteri ai quali intende attenersi nell'esame dei conti medesimi. In ogni caso la Corte esamina la gestione di tutti gli enti i cui consuntivi si chiudano in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio. L'elenco relativo è comunicato alla Corte a cura degli organi regionali di controllo. La Corte può chiedere dati ed elementi di informazione ai competenti Ministeri.

La Corte riferisce annualmente al Parlamento, entro il 31 luglio, i risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti.

Al fine di costituire la sezione prevista al quarto comma, le dotazioni organiche del personale di magistratura relative alle qualifiche inferiori a presidente di sezione, rese cumulative in un'unica dotazione organica sono aumentate di venti unità. La dotazione organica per la qualifica di presidente di sezione è aumentata di una unità. I posti di consigliere non riservati ai primi referendari della Corte dei conti restano fissati nella metà dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella *B* allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345».

88G0363

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 21 luglio 1988, n. 306.

Norme di attuazione della legge 19 luglio 1988, n. 278, sul fermo temporaneo obbligatorio e sul ritiro definitivo delle navi da pesca.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 19 luglio 1988, n. 278, che all'art. 4 prevede l'emanazione di norme di attuazione, fissandone princìpi e limiti;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986;

Sentito il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare;

Valutate le indicazioni fornite dai predetti comitati;

Tenuto conto del ristretto arco di tempo per l'anno 1988, utile ai fini dei risultati conseguibili con l'attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle navi adibite alla pesca a strascico e con la volante;

Ritenuto indispensabile ed assolutamente indifferibile intervenire attivamente per la protezione delle specie ittiche;

Ritenuta la necessità di assicurare piena certezza all'effettività del fermo temporaneo obbligatorio;

Decreta:

Art. 1.

Il fermo temporaneo obbligatorio di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1988, n. 278 — in seguito denominato semplicemente fermo — supplementare all'arresto per fermo tecnico delle navi da pesca, è effettuato per quarantacinque giorni consecutivi in ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 da tutte le navi che esercitano la pesca a strascico e la pesca con la volante nei periodi indicati nel successivo art. 2 e comporta la concessione del premio di cui al successivo art. 6.

Le capitanerie di porto e gli altri uffici marittimi sono autorizzati a cancellare dai permessi e dalle licenze di pesca l'abilitazione all'esercizio della pesca a strascico e/o con la volante, nel caso di richiesta da parte degli interessati che preferiscano non effettuare il fermo ed esercitare gli altri sistemi di pesca ai quali le navi risultano contestualmente abilitate. Della cancellazione è data tempestiva comunicazione al Ministero della marina mercantile.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1975, n. 913, le disposizioni del presente decreto non si applicano alla regione Sicilia che, con propria legge, ha provveduto a stabilire e regolare con modalità e tempi diversi da quelli previsti nel presente decreto, il fermo delle navi iscritte nei compartimenti marittimi della regione stessa. A queste ultime navi è fatto comunque divieto di esercitare la pesca a strascico e con la volante nelle acque prospicienti i compartimenti marittimi delle altre regioni nei periodi stabiliti per l'effettuazione del fermo ai sensi del presente decreto.

Art. 2.

Nell'anno 1988 il fermo è articolato come segue:

a) dal 6 agosto al 19 settembre 1988, per quarantacinque giorni consecutivi, sono soggette al fermo tutte le navi adibite alla pesca a strascico e con la volante iscritte nei compartimenti marittimi di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Ravenna, Rimini, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara, Manfredonia, Molfetta, Bari e Brindisi.

Nello stesso periodo è comunque vietato per tutte le navi l'esercizio della pesca a strascico e con la volante nelle acque prospicienti i predetti compartimenti marittimi;

b) dal 1° settembre al 15 ottobre 1988, per quarantacinque giorni consecutivi, sono soggette al fermo tutte le navi adibite alla pesca a strascico e con la volante iscritte nei compartimenti marittimi di Gallipoli, Taranto, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia Marina, Salerno, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Napoli, Gaeta, Roma, Civitavecchia, Portoferraio, Livorno, Viareggio, La Spezia, Genova, Savona, Imperia, Cagliari, Olbia e Porto Torres.

Nello stesso periodo è comunque vietato a tutte le navi l'esercizio della pesca a strascico e con la volante nelle acque prospicienti i predetti compartimenti marittimi.

Per gli anni 1989 e 1990 l'individuazione dei periodi di fermo sarà effettuata con successivo decreto.

Art. 3.

Durante il fermo le navi sono considerate armate a tutti gli effetti e, conseguentemente, ne è vietata l'utilizzazione per attività diverse.

L'arresto per fermo tecnico di cui al precedente art. 1, determinato forfettariamente in centoquindici giorni annui e che può liberamente essere attuato in qualunque altro periodo dell'anno, non è consentito durante l'effettuazione del fermo regolato dal presente decreto. Nei periodi stabiliti nel precedente art. 2, è, pertanto, consentita soltanto l'esecuzione a bordo dei normali lavori di manutenzione al fine di evitare alla nave i danni derivanti dal mancato esercizio.

È comunque vietata l'effettuazione di lavori di qualsiasi altro genere, salvo il caso di forza maggiore — al fine di non compromettere la galleggiabilità ed il movimento della nave in caso di necessità — da accertarsi dall'autorità marittima.

Art. 4.

I documenti di bordo e, qualora rilasciato, il libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi di combustibile delle navi che effettuano il fermo debbono essere depositati, a cura degli interessati, presso gli uffici marittimi entro le ore 14 del giorno precedente a quello di inizio del periodo di fermo.

Entro tre giorni dall'inizio del citato periodo, in porto diverso da quello di iscrizione, l'autorità marittima presso la quale i documenti di bordo sono stati depositati comunica a quella di iscrizione gli estremi di identificazione e la data di inizio del fermo della nave.

La capitaneria di porto competente in relazione all'iscrizione delle navi comunica, entro quindici giorni dall'inizio di ciascun periodo di fermo, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima, l'ammontare presunto del fabbisogno finanziario, per la corresponsione di quanto spettante agli armatori ai sensi degli articoli successivi.

Art. 5.

Al termine del periodo di fermo, l'autorità marittima competente rilascia per ciascuna nave un'attestazione, secondo lo schema allegato *A*, da cui risulti il periodo di fermo effettuato.

I certificati di sicurezza scaduti durante il periodo di fermo disposto ai sensi del presente decreto restano validi fino al termine del periodo stesso.

Art. 6.

Per le navi che hanno effettuato il fermo è concesso un premio nella misura indicata nell'allegato *B*, a condizione che le navi stesse:

1) risultino iscritte nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti, nonché annotate nei registri delle imprese di pesca;

2) risultino abilitate, dal permesso o dalla licenza di pesca, all'esercizio della pesca a strascico e/o con la volante (esclusivamente o non) nei periodi stabiliti per il fermo;

3) abbiano osservato tutte le condizioni stabilite nel presente decreto;

4) siano gestite da armatori iscritti nei registri delle imprese di pesca.

La mancanza di uno solo dei predetti requisiti comporta l'inammissibilità della domanda di erogazione del premio, pur rimanendo l'obbligo di osservare il fermo nel periodo stabilito.

Ai fini della corresponsione del premio:

a) l'età della nave è considerata in anni compiuti dall'entrata in esercizio riferita alla data di inizio del periodo di fermo;

b) la stazza lorda da prendere a base per il calcolo è quella risultante alla data di emanazione del presente decreto.

Art. 7.

Per i componenti l'equipaggio regolarmente imbarcati è concessa l'indennità giornaliera per tutto il periodo di fermo delle navi.

La predetta indennità non è concessa in alcuna misura nel caso di sbarco volontario durante il periodo di fermo.

Nell'eventualità che lo sbarco di un componente dell'equipaggio durante il periodo di fermo sia determinata da causa di forza maggiore, da accertarsi dall'autorità marittima, l'indennità è corrisposta fino alla data dello sbarco.

Art. 8.

Agli armatori delle navi, che hanno effettuato il fermo, è corrisposto il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali pagati per gli interi mesi nei quali le navi, da essi gestite, hanno osservato il periodo di fermo.

Il rimborso degli oneri previdenziali I.N.P.S. è eseguito per l'importo figurante a debito dell'armatore, aumentato dell'importo degli assegni per nuclei familiari, che lo stesso armatore ha anticipato ai dipendenti per conto dell'I.N.P.S. qualora figurino nel relativo modello di versamento. Nel caso in cui nel predetto modello figuri, invece, un saldo a credito dell'armatore, l'importo da considerare è pari alla differenza tra l'ammontare degli assegni per nuclei familiari anticipati ai dipendenti per conto dell'I.N.P.S. che li rimborserà, e l'importo del credito finale.

Nel caso di cooperativa ammessa ai benefici della legge 13 marzo 1958, n. 250, che esegue il versamento degli oneri previdenziali I.N.P.S. a mezzo di un unico modello mensile indicante solamente il numero dei soci/dipendenti assicurati, che non abbiano tutti effettuato il fermo, l'ammontare degli oneri previdenziali da rimborsare (che è del medesimo importo per ciascun assicurato, indipendentemente dalla qualifica rivestita a bordo) è rapportato al numero delle persone per le quali compete, che deve essere attestato dal presidente della cooperativa per ciascuna nave che ha effettuato il fermo.

Il rimborso dei predetti oneri previdenziali ed assistenziali è disposto sulla base di quanto risulta dai modelli dei relativi versamenti da produrre in quadruplice copia, di cui una autenticata.

L'autenticazione delle copie — previa esibizione degli originali — può essere eseguita dall'autorità marittima cui vengono consegnate, con applicazione del bollo ai sensi del n. 2 della parte prima della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

Non si fa luogo al rimborso di oneri per assicurazione infortuni sul lavoro.

Art. 9.

Per conseguire l'erogazione delle somme spettanti, l'armatore deve presentare alla capitaneria di porto competente in relazione all'iscrizione della nave domanda in quadruplice copia, di cui una in bollo, secondo lo schema allegato *C*, alla quale va allegata, parimenti in quadruplice copia, la documentazione occorrente per ottenere il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali.

L'autorità marittima, nella cui giurisdizione territoriale la nave ha osservato il fermo, attesta sulla predetta domanda il periodo di fermo effettuato ed il regolare imbarco dell'equipaggio.

Art. 10.

Sull'ammontare del premio di fermo spettante per le navi è operata la ritenuta d'acconto nella misura del 4% ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'importo corrispondente alle ritenute d'acconto operate è tempestivamente versato all'erario con imputazione al capo 6°, cap. 1028 «Ritenute sui contributi corrisposti alle imprese da amministrazioni dello Stato, ecc.», e va comunicato al competente ufficio delle imposte ai sensi del secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

La ritenuta d'acconto non si applica sulle somme corrisposte a titolo di indennità giornaliera spettante per gli equipaggi, in quanto le relative ritenute erariali sono operate e versate all'erario dagli armatori, nonché sulle somme pagate per rimborso di oneri previdenziali ed assistenziali.

Art. 11.

Il premio di fermo, l'indennità giornaliera e il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali di cui agli articoli precedenti sono corrisposti all'armatore a mezzo di un unico ordine di pagamento, da eseguirsi, salvo diversa richiesta dell'interessato, con emissione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia a favore del creditore, con arrotondamento finale alle L. 5.000 inferiori, sulla base di un «prospetto di liquidazione» redatto secondo lo schema allegato *D*.

Copia del predetto prospetto è consegnata all'armatore, che è tenuto a pagare ai marittimi imbarcati, oltre l'indennità giornaliera di cui al presente decreto, anche l'eventuale differenza tra l'indennità medesima ed il minimo garantito dal contratto collettivo di lavoro, i contratti e gli accordi locali vigenti.

Non si fa comunque luogo ad ulteriori pagamenti per oneri previdenziali ed assistenziali corrisposti in epoca successiva, anche se oggetto di conguagli riferiti ai periodi di fermo effettuati dalle navi.

Art. 12.

Il premio di ritiro definitivo — in seguito denominato semplicemente ritiro — di cui all'art. 2 della legge 19 luglio 1988, n. 278, determinato secondo l'allegata tabella *E*, è concesso per il ritiro dall'attività di pesca di nave che, nell'anno civile precedente a quello di presentazione della domanda di concessione del premio, abbia esercitato tale attività per almeno cento giorni. Il ritiro deve essere conseguente a:

1) demolizione volontaria;
2) affondamento volontario;
3) trasferimento definitivo in un Paese non appartenente alla Comunità economica europea;
4) destinazione, nell'ambito della Comunità economica europea, a fini diversi dalla pesca;
5) cessione gratuita ad un istituto scientifico riconosciuto dal Ministero della marina mercantile, che la adibisca esclusivamente a ricerche applicate alla pesca marittima.

Il predetto premio è calcolato tenendo conto anche delle frazioni di tonnellata di stazza lorda ed arrotondato alle L. 5.000 inferiori.

Art. 13.

Per conseguire la concessione del premio di ritiro i proprietari delle navi devono presentare, negli anni 1988, 1989 e 1990, domanda in duplice copia, di cui una in bollo, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima.

La predetta domanda deve contenere, oltre l'oggetto della richiesta, le generalità complete ed il domicilio del richiedente, gli estremi di identificazione (nome e numero di immatricolazione) e la stazza lorda della nave da ritirare nonché la modalità del ritiro.

Alla domanda devono essere allegati in duplice copia, di cui una in bollo, i seguenti documenti:

1) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca;
2) estratto della matricola o del registro delle navi minori e galleggianti della nave;
3) certificato di stazza della nave;
4) certificato rilasciato dal Registro italiano navale da cui risulti la lunghezza tra le perpendicolari della nave;
5) attestazione dell'autorità marittima o consolare da cui risulti che la nave ha esercitato la pesca per almeno cento giorni nell'anno civile precedente a quello di presentazione della domanda.

Art. 14.

A seguito della comunicazione del provvedimento di concessione del premio di ritiro e, a pena di decadenza, non oltre trenta giorni dopo l'avvenuto ritiro dall'esercizio della nave, che deve essere eseguito entro il termine fissato nel provvedimento di concessione, gli interessati devono presentare domanda per la corresponsione del predetto premio, indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima.

Alla domanda devono essere allegati, in duplice copia, di cui una in bollo, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente tribunale, da cui risulti che il richiedente non si trova in stato fallimentare o di concordato preventivo;

2) processo verbale di consegna all'autorità marittima del permesso o della licenza di pesca;

3) estratto della matricola o del registro delle navi minori e galleggianti con l'annotazione degli estremi e della causale dell'avvenuta cancellazione oppure della cessione gratuita ad istituto scientifico.

Nei casi previsti ai numeri 4) e 5) del precedente art. 12, deve essere altresì allegato un estratto dell'eventuale nuova immatricolazione della nave contenente l'annotazione del vincolo, che la medesima non potrà più essere adibita all'esercizio della pesca marittima nelle acque della Comunità economica europea.

Art. 15.

Il pagamento del premio di ritiro è eseguito mediante l'emissione di ordine di pagamento da estinguersi, salvo diversa richiesta dell'interessato, con commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia a favore del creditore.

Art. 16.

Il premio di ritiro è concesso nei limiti dello stanziamento disposto ai sensi della legge 19 luglio 1988, n. 278 e dell'importo massimo della spesa ammissibile per l'Italia assegnata alla Comunità economica europea ai sensi dell'art. 26 del regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986, con precedenza al ritiro delle navi che effettuano la pesca a strascico o volante.

Nel caso di insufficienza della disponibilità finanziaria, e soltanto per le navi inferiori a 12 metri di lunghezza tra le perpendicolari, il premio di ritiro può essere concesso sulla disponibilità finanziaria assegnata dal «Piano nazionale della pesca». In tale caso, le relative domande, anche in mancanza di espresso riferimento, possono essere considerate presentate ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, ferma restando la commisurazione del premio nell'entità di cui al presente decreto.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 21 luglio 1988

Il Ministro: PRANDINI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO *A*

DICHIARAZIONE

Si dichiara che il M/p. ....
n. ..... di matricola o del R.N.M.G. di ....
ha effettuato nell'anno 19... il fermo temporaneo obbligatorio nel periodo dal .... al ....

Il comandante

....

ALLEGATO *B*

TABELLA DEI PREMI DI FERMO TEMPORANEO

Classi di stazza lorda	Premio giornaliero per navi aventi meno di 10 anni	Premio giornaliero per navi aventi più di 10 anni
Navi inferiori a 18 metri tra le perpendicolari:		
fino a meno 20 t.s.l.	135.000	110.000
da 20 a meno 50 t.s.l.	244.000	200.000
da 50 a meno 70 t.s.l.	310.000	232.000
Navi di lunghezza tra le perpendicolari uguale o superiore a 18 metri (regolamenti CEE n. 4028/86 e 1890/87 - Cambio E.C.U. anno 1988 L. 1.613):		
fino a meno 70 t.s.l.	322.600	241.950
da 70 a meno 100 t.s.l.	483.900	403.250
da 100 a meno 200 t.s.l.	967.800	645.200
da 200 a meno 300 t.s.l.	1.532.350	1.129.100
da 300 a meno 500 t.s.l.	1.935.600	1.613.000
da 500 a meno 1.000 t.s.l.	2.419.500	2.016.250
da 1.000 a meno 1.500 t.s.l.	3.226.000	2.742.100
da 1.500 a meno 2.000 t.s.l.	3.871.200	3.387.300
da 2.000 a meno 2.500 t.s.l.	4.355.100	3.709.900
da 2.500 a meno 3.000 t.s.l.	5.000.300	4.193.800
da 3.000 e più	5.645.500	4.839.000

ALLEGATO *C*

Alla capitaneria di porto di .... per il tramite dell'ufficio marittimo di ....

La sottoscritta ditta ....
con sede in .... via ....
codice fiscale o partita I.V.A. n. ....
iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di ....
armatrice del M/p. .... n. ....
di matricola o del R.N.M.G. di ....
di ...... t.s.l., con apparato propulsore di ......HP, entrato in esercizio in data ...., con l'equipaggio composto da:
....
....
....
che ha effettuato il fermo temporaneo obbligatorio per l'anno ...... dal .... al .... chiede la corresponsione del relativo premio, dell'indennità per l'equipaggio ed il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali per L. ...., come risulta dalla documentazione che allega.

.... li ....

Firma

....

Visto, si attesta che il predetto motopeschereccio ha effettuato il fermo temporaneo obbligatorio nel periodo sopraindicato, che i predetti marittimi erano regolarmente imbarcati.

.... lì ....

Timbro e firma dell'autorità marittima

....

ALLEGATO *D*

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

M/p...
n. .... di matricola o del R.N.M.G. di...................................
di .... t.s.l. e di n. .... anni compiuti.

Vista l'attestazione dell'autorità marittima apposta sulla domanda presentata dalla ditta armatrice, accertato che risultano osservate tutte le condizioni stabilite per il fermo temporaneo obbligatorio dell'anno 19......, si dispone la corresponsione di quanto segue:

a) Premio di fermo temporaneo: L. ....× gg. 45	L.........................	—
b) Ritenuta d'acconto del 4%	L.........................	
Differenza	L.........................	
c) Indennità giornaliera equipaggio: L. 25.000 × persone n...... × gg......	L.........................	
d) Rimborso oneri previdenziali ed assistenziali documentati	L.........................	
Totale	L.........................	
e) Bollo di quietanza ed arrotondamento	L.	±
Importo netto da corrispondere	L.	

Si dispone il pagamento del predetto importo per il quale, sul capitolo 3572, anno finanziario 19 ......, viene emesso l'ordinativo di pagamento n. .... in data .... di L. ...., sull'ordine di accreditamento n. .... del ....

L'ufficiale alla cassa ....

Il Comandante ....

ALLEGATO *E*

TABELLA DEI PREMI DI RITIRO DEFINITIVO

(Regolamenti CEE n. 4028/86 e 1890/87
Cambio E.C.U. anno 1988 L. 1.613)

Classi di stazza lorda	Importo del premio di ritiro definitivo
Inferiori a 100 t.s.l.	L. 40.325.000 + L. 3.226.000 per ciascuna t.s.l.
Da 100 a meno 400 t.s.l.	L. 225.820.000 + L. 1.371.050 per ciascuna t.s.l.
Da 400 a meno 3.500 t.s.l.	L. 509.708.000 + L. 661.330 per ciascuna t.s.l.
Da 3.500 t.s.l. ed oltre	L. 822.630 per ciascuna t.s.l. — (meno) L. 54.842.000

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stata redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 278/1988 (Ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino) è il seguente:

«Art. 1. — 1. In applicazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e del regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della Comunità economica europea, allo scopo di realizzare il riposo biologico e l'adattamento della capacità di produzione del naviglio peschereccio all'effettiva disponibilità delle risorse ittiche pescabili, le navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con reti a strascico o con reti volanti sono obbligate a sospendere l'attività di pesca in periodi stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile di cui all'art. 4.

2. Per il fermo temporaneo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere per gli anni 1988-1989-1990 alle imprese di pesca un premio il cui ammontare è quello fissato dal regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986, per le navi con i requisiti previsti nel regolamento stesso, commisurandone l'importo in lire italiane al cambio ECU/lire, nella misura determinata annualmente dalla Comunità economica europea.

3. Per le navi che non rientrano tra quelle previste dal suddetto regolamento n. 4028, l'ammontare del contributo è stabilito con decreto del Ministro della marina mercantile nei seguenti limiti massimi:

a) Navi inferiori a 18 metri:

Stazza (tonnellate stazza lorda)	Navi aventi meno di 10 anni (lire giornaliere)	Navi aventi più di 10 anni (lire giornaliere)
Fino a meno di 20.	135.000	110.000
Da 20 a meno di 50.	244.000	200.000
Da 50 a meno di 70.	310.000	232.000

4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle navi abilitate alla pesca oltre gli stretti».

— Il testo degli articoli 21 e 22 della legge n. 41/1982 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima) è il seguente:

«Art. 21 *(Contributo per la demolizione o l'affondamento volontario di navi da pesca)*. — Ai soggetti indicati nel precedente art. 12 è concesso un premio per la demolizione di navi da pesca o per l'affondamento volontario di navi da pesca ai fini della creazione di zone di ripopolamento, purché si tratti di navi da pesca in esercizio o in disarmo da non più di 6 mesi.

Il contributo è commisurato come segue:

a) lire 400.000 per ogni tonnellata di stazza lorda a condizione che il richiedente non costruisca od acquisti altre navi da pesca nei successivi cinque anni. La costruzione o l'acquisto di altre navi da pesca nei successivi cinque anni comportano la decadenza dal contributo e l'applicazione della sanzione indicata nell'art. 19;

b) lire 200.000 per ogni tonnellata di stazza lorda qualora vi sia la contemporanea costruzione di una nuova nave da pesca.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile.

Le zone di ripopolamento da realizzare mediante l'affondamento volontario di navi da pesca sono stabilite con la procedura prevista dall'articolo 98 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639».

«Art. 22 *(Contributo per la cessione gratuita di navi da pesca ad istituti scientifici).* — Ai soggetti indicati nel precedente art. 12 è concesso un premio per la cessione gratuita di navi da pesca ad un istituto scientifico, riconosciuto dal Ministero della marina mercantile, a condizione che le unità siano adibite alle ricerche applicate alla pesca marittima.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile nella misura indicata alla lettera *a)*, del precedente articolo 21».

— Il D.P.R. n. 913/1975 reca: «Norme di attuazione dello statuto per la regione siciliana in materia di pesca marittima».

— La legge regionale della Sicilia 27 maggio 1987, n. 26, contiene una serie di interventi nel settore della pesca: in particolare si riporta il comma 1 dell'art. 14 riguardante il fermo temporaneo del naviglio:

«1. Al fine di favorire l'adattamento delle possibilità di pesca alla capacità della flotta, a decorrere dal 1° gennaio 1987, possono essere concessi premi di fermo temporaneo alle imprese, persone fisiche o giuridiche, che risiedano o abbiano sede legale nel territorio della regione da almeno tre anni e che quivi svolgano direttamente e prevalentemente la loro attività di pesca con natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia».

Nota all'art. 8:

Si riporta, in estratto, il n. 2 della parte prima della tabella «Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine», allegata al D.P.R. n. 642/1972 (Disciplina dell'imposta di bollo):

«Certificati, copie dichiarate conformi all'originale, estratti di qualunque atto o documento rilasciati da notai od altri pubblici ufficiali a ciò autorizzati per legge.

Per ogni foglio: imposta aggiornata L. 5.000».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973, riguardante le imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, è il seguente:

«Art. 28. — Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali».

— Il testo del secondo comma dell'art. 20 del D.P.R. n. 784/1976 (Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) è il seguente:

«Fino a quando non sarà diversamente stabilito con decreto del Ministro per le finanze in relazione all'attivazione del sistema informativo del Ministero delle finanze, le pubbliche amministrazioni che corrispondono ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta di acconto ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale dell'impresa percipiente l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate. La comunicazione deve essere fatta entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte nell'anno precedente».

Nota all'art. 12:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 278/1988 è il seguente:

«Art. 2. — 1. Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere, per gli anni 1988-1989-1990, un premio alle imprese di pesca che ritirano definitivamente le loro navi dell'attività.

2. L'ammontare del premio per il ritiro definitivo è determinato sulla base della tabella allegato V al regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della Comunità economica europea, commisurando il premio in lire italiane al cambio ECU/lire nella misura determinata annualmente dalla Comunità economica europea.

3. Il premio per il ritiro definitivo è concesso secondo i criteri di cui al comma 2 anche alle navi aventi lunghezza tra le perpendicolari inferiore a 12 metri.

4. Le navi beneficiarie del premio di ritiro definitivo sono permanentemente escluse dall'esercizio della pesca nel Mediterraneo, oltre gli stretti e nelle acque comunitarie, né possono usufruire dei contributi previsti per le società miste internazionali di pesca».

Note all'art. 16:

— Il regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986 concerne «Azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura». Si riporta il testo dell'art. 26:

«1. Le spese degli Stati membri risultanti dalla concessione di premi di fermo o di premi di arresto definitivo ai sensi dell'art. 22 sono ammesse al beneficio di un rimborso da parte della Comunità.

2. Gli Stati membri che concedono premi di fermo o premi di arresto definitivo ai sensi dell'art. 22 trasmettono alla commissione, anteriormente al 1° febbraio di ogni anno, una distinta preventiva delle spese relative a tali premi, previste per l'anno in corso.

3. Anteriormente al 1° aprile di ogni anno, la commissione, previo esame della distinta di cui al paragrafo 2 e constatata la sussistenza delle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità, fissa l'importo massimo delle spese ammissibili di ciascun Stato membro per l'anno in corso, tenuto conto degli stanziamenti iscritti a tal fine in bilancio. La decisione della commissione viene comunicata agli Stati membri.

4. L'ammissibilità delle spese risultanti dalla concessione di premi di arresto definitivo è limitata in conformità della tabella di cui all'allegato V.

5. La Comunità rimborsa agli Stati membri il 50% delle spese ammissibili, nell'ambito delle decisioni di cui al par. 3.

6. Se del caso, le modalità di applicazione del presente articolo sono decise dalla commissione secondo la procedura di cui all'art. 47».

88C0363

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 maggio 1988.

Finanziamento dei programmi di ricerca biomedica finalizzata degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitaro nazionale;

Visto il comma 1 dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto che il comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, dispone che le somme deliberate dal CIPE, ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pertinenti sia per la parte corrente che in conto capitale alle attività di ricerca anche finalizzata in favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, sono trasferite direttamente ai predetti soggetti con decreti, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Visto il comma 1 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, il quale dispone che una quota del Fondo sanitario nazionale è destinata al finanziamento di programmi di ricerca, correnti e finalizzati degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico e delle convenzioni stipulate con gli istituti con personalità giuridica di diritto privato;

Considerato che il comma 2 del predetto art. 32 demanda al CIPE la determinazione annuale della quota del Fondo in questione da destinare agli interventi sopra citati;

Visto l'art. 7 del proprio decreto 3 novembre 1982, n. 170560, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 3 novembre 1982, con cui è stato assunto l'impegno di L. 37.402.005.000, a carico del cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1982, da destinare tra l'altro, anche al finanziamento dei programmi di ricerca finalizzata degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Considerato che del citato importo di lire 37.402.005.000 è andata in perenzione amministrativa al 31 dicembre 1984 la parziale somma di lire 7.599.786.000, di cui L. 7.000.000.000 per il finanziamento 1982 dei programmi di ricerca biomedica finalizzata degli istituti scientifici di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 617/80;

Vista la delibera CIPE del 28 marzo 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 21 giugno 1985, con cui è stata ripartita, tra l'altro, la perente somma di lire 7.000.000.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1982 per il finanziamento dei predetti programmi di ricerca biomedica degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati;

Visto il proprio decreto n. 187329 del 29 novembre 1985, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1986, con cui sulla predetta somma di L. 7.000.000.000 è stato, tra l'altro, erogato, per il finanziamento dei programmi 1982, l'importo complessivo di L. 3.957.500.000;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1986, n. 159742, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1987, con cui, a valere sulla residua disponibilità di L. 3.042.500.000, è stato erogato, per l'anno 1982, l'ulteriore importo di L. 800.000.000;

Visto il proprio decreto 4 maggio 1987, n. 132625, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1987, con cui a valere sulla residua disponibilità di L. 2.242.500.000, è stato erogato, per l'anno 1982, l'ulteriore importo di L. 528.500.000;

Visto il proprio decreto 20 giugno 1987, n. 110418, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1987, con cui a valere sulla residua disponibilità di L. 1.714.000.000, è stato erogato, per l'anno 1982, l'ulteriore importo di L. 150.000.000;

Visto il proprio decreto 30 settembre 1987, n. 140533, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 19 dicembre 1987, con cui a valere sulla residua disponibilità di L. 1.564.000.000 è stato erogato per l'anno 1982, l'ulteriore importo di L. 212.500.000;

Visto il proprio decreto 20 aprile 1988, n. 112631, registrato alla Corte dei conti, con cui a valere sulla residua disponibilità di L. 1.351.500.000, è stato erogato, per l'anno 1982, l'ulteriore importo di L. 174.500.000;

Visto l'art. 10 del proprio decreto 18 novembre 1983, n. 168674, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 13 dicembre 1983, con cui è stato assunto l'impegno di L. 35.781.000.000, a carico del cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1983, da destinarsi, tra l'altro, anche al finanziamento dei programmi di ricerca biomedica finalizzata degli istituti scientifici di cui al citato art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 617/80;

Vista la delibera CIPE del 28 marzo 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 21 giugno 1985, con la quale è stata ripartita, tra l'altro, la somma di L. 7.000.000.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1983, andata in perenzione amministrativa al 31 dicembre 1985, per il finanziamento dei predetti programmi di ricerca biomedica finalizzata 1983;

Visto il proprio decreto 20 giugno 1987, n. 110418, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1987, con cui a valere sulla disponibilità di L. 7.000.000.000, è stato erogato, per l'anno 1983, l'importo di L. 37.500.000;

Visto il proprio decreto 30 settembre 1987, n. 140533, con cui a valere sulla residua disponibilità di lire 6.962.500.000 è stato erogato, per l'anno 1983, l'ulteriore importo di L. 500.000.000;

Visto il proprio decreto 20 aprile 1988, n. 112631, registrato alla Corte dei conti, con cui a valere sulla residua disponibilità di L. 6.462.500.000 è stato erogato, per l'anno 1983, l'ulteriore importo di L. 676.000.000;

Visto il proprio decreto n. 171816 del 26 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 29 novembre 1984, con il quale, tra l'altro, è stato assunto per l'esercizio 1984 l'impegno di lire 94.711.968.000, comprensivo dell'importo di lire 50.500.000.000, accantonato dal CIPE con delibera del 19 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 3 dicembre 1984, per le attività a destinazione vincolata, prevista dall'art. 25, primo comma, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Visto che con la citata delibera CIPE del 28 marzo 1985 è stata ripartita, tra l'altro, la somma di L. 10.000.000.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1984, andata in perenzione amministrativa al 31 dicembre 1986, per il finanziamento dei programmi di ricerca biomedica finalizzata 1984 degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il proprio decreto autorizzativo del 5 ottobre 1985, n. 163150, con il quale è stato erogato, quale prima rata semestrale del finanziamento 1984 dei programmi di ricerca biomedica finalizzata degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, l'importo complessivo di L. 3.603.500.000;

Visto il proprio decreto autorizzativo del 19 settembre 1986, n. 159728, con il quale è stato erogato, quale seconda rata semestrale del finanziamento 1984 dei programmi di ricerca biomedica finalizzata degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'importo complessivo di L. 592.500.000;

Visto il proprio decreto autorizzativo del 7 novembre 1986, n. 179502, con il quale è stato erogato, per il 1984, l'ulteriore importo di L. 100.000.000;

Visto il proprio decreto 4 maggio 1987, n. 132625, registrato alla Corte dei conti, con cui a valere sulla residua disponibilità di L. 5.704.000.000 è stato erogato, per il 1984, l'ulteriore importo di L. 275.000.000;

Visto il proprio decreto n. 110418 del 20 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti, con cui a valere sulla residua disponibilità di L. 5.429.000.000 è stato erogato, per l'anno 1984, l'ulteriore importo di L. 489.600.000;

Visto il proprio decreto 30 settembre 1987, n. 140533, registrato alla Corte dei conti, con cui a valere sulla residua disponibilità di L. 4.939.400.000 è stato erogato, per il 1984, l'ulteriore importo di L. 73.000.000;

Visto il proprio decreto 20 aprile 1988, n. 112631, registrato alla Corte dei conti, con cui a valere sulla residua disponibilità di L. 4.866.400.000 è stato erogato, per il 1984, l'ulteriore importo di L. 322.500.000;

Visto l'art. 5 del proprio decreto 13 novembre 1985, n. 182304, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1986, con cui, tra l'altro, è stato assunto l'impegno della residua disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1985, ammontante alla somma complessiva di L. 365.881.288.000;

Accertato che la predetta disponibilità di lire 365.881.288.000 è stata accantonata per lire 206.540.920.000 per le attività a destinazione vincolata di cui all'art. 17, primo comma, lettera *a)*, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto che il CIPE con la delibera del 20 marzo 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1986, a valere sulla predetta residua disponibilità 1985 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, accantonata per le attività a destinazione vincolata, ha assegnato a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, l'importo complessivo di L. 10.850.000.000 per il finanziamento dei programmi di ricerca biomedica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617;

Visto che l'art. 17 della legge n. 887/1984 subordina l'erogazione della citata somma di L. 10.850.000.000 alla verifica congiunta dei Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto interministeriale del 13 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1986, con cui è stato istituito, ai sensi e per gli effetti del primo comma, lettera *a)* e secondo comma dell'art. 17 della legge n. 887/1984, un apposito comitato di verifica;

Visto il verbale n. 21/1986 del 13 settembre 1986 del comitato di verifica di cui al citato decreto interministeriale 13 agosto 1985, che comprova che è stata espletata la verifica propedeutica all'erogazione della citata somma di L. 10.850.000.000;

Visto il proprio decreto autorizzativo 21 novembre 1986, n. 163309, con il quale è stato erogato, quale prima rata semestrale del finanziamento 1985 dei programmi di ricerca biomedica finalizzata degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, l'importo complessivo di L. 3.026.387.500;

Visto il proprio decreto 11 novembre 1987, n. 159661, con cui a valere sulla residua disponibilità di lire 7.823.612.500, è stato erogato, per il 1985, l'ulteriore importo di L. 549.662.500;

Viste le note numeri 500.4/ICS/FS 62.1/1788-1789 del 3 novembre 1987, numeri 500.4/ICS/FS/57.2/1833 e 500.4/ICS/FS/85.1/1836 del 9 novembre 1987, con le quali il Ministero della sanità, sulla somma perente del F.S.N./1982 di L. 1.177.000.000, ha chiesto la reiscrizione dell'importo di L. 221.500.000 da assegnare per L. 37.500.000 all'istituto per l'infanzia Burlo Garofalo di Trieste, per L. 50.000.000 alla Fondazione istituto neurologico C. Mondino di Pavia e per L. 134.000.000 alla Fondazione Stella Maris di Calambrone - Pisa;

Viste, inoltre, le note numeri 500.4/ICS/FS 13.1/1792-1796 del 3 novembre 1987, e le predette note n. 1833 e n. 1836 del 9 novembre 1987, con le quali il Ministero della sanità, sulla somma perente del F.S.N./1983 di L. 5.786.500.000, ha chiesto la reiscrizione dell'importo di L. 512.500.000, da assegnare per L. 425.000.000 agli Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna, per L. 37.500.000 all'istituto per l'infanzia Burlo Garofalo di Trieste e per L. 50.000.000 alla Fondazione istituto neurologico C. Mondino di Pavia;

Viste le note numeri 500.4/ICS/FS 62.1/1787-1790 e 500.4/ICS/FSM/49.2/1791-1792-1793-1794 del 3 novembre 1987, numeri 500.4/ICS/FS/57.2/1834-1835 del 9 novembre 1987, con le quali il Ministero della sanità, sulla

somma perente del F.S.N./1984 di L. 4.543.900.000, ha chiesto la reiscrizione dell'importo perente per complessive L. 453.000.000, da assegnare per L. 233.000.000 all'Istituto neurologico C. Besta di Milano, per lire 45.000.000 alla Fondazione istituto neurologico C. Mondino di Pavia e per L. 175.000.000 alla Fondazione Stella Maris di Calambrone - Pisa;

Viste, altresì, le note numeri 500.4.ICS/FS/85.1/1829-1830 del 9 novembre 1987 e numeri 500.4/ICS/FS 70.1/1831-1832 del 9 novembre 1987, con le quali il Ministero della sanità sulla somma perente del F.S.N./1985 di L. 7.273.950.000, ha chiesto la reiscrizione dell'importo di L. 154.225.000, da assegnare per L. 75.975.000 all'Istituto S. Gallicano (IFO) di Roma e per L. 78.250.000 all'Istituto Burlo Garofalo di Trieste;

Visto il proprio decreto n. 105850 del 6 febbraio 1988, registrato alla Corte dei conti, con il quale è stata disposta, tra l'altro, l'integrazione dello stanziamento del cap. 5941, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1988, dell'importo complessivo di L. 1.341.225.000, sia in termini di competenza che di cassa, per la reiscrizione del citato importo perente del F.S.N. degli anni 1982 (L. 221.500.000), 1983 (L. 512.500.000), 1984 (L. 453.000.000) e 1985 (L. 154.225.000);

Accertato che attualmente, per il finanziamento dei programmi di ricerca biomedica finalizzata dei predetti istituti scientifici, le residue somme perenti del Fondo sanitario nazionale di parte corrente ammontano a L. 1.177.000.000 per l'esercizio 1982, a L. 5.786.500.000 per l'esercizio 1983, a L. 4.543.900.000 per l'esercizio 1984 ed a L. 7.273.950.000 per l'esercizio 1985, comprese quelle di cui al presente provvedimento;

Ritenuto di dover procedere, per il finanziamento dei programmi di ricerca biomedica finalizzata degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, all'assunzione dell'impegno ed alla conseguente erogazione dell'importo complessivo di L. 1.341.225.000, di cui L. 221.500.000 per la necessità 1982, L. 512.500.000 per le necessità 1983, L. 453.000.000 per quelle 1984 e L. 154.225.000 per quelle 1985;

Decreta:

Art. 1.

Per l'ulteriore finanziamento dei programmi di ricerca biomedica finalizzata per gli anni 1982, 1983, 1984 e 1985, è assegnato a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico l'importo complessivo di L. 1.341.225.000, secondo gli importi accanto a ciascuno indicati nella colonna 5 della seguente tabella:

ISTITUTI SCIENTIFICI	1982	1983	1984	1985	Totale
	1	2	3	4	5
Istituto per l'infanzia Burlo Garofalo - Trieste	37.500.000	37.500.000	—	78.250.000	153.250.000
Fondazione Istituto Neurologico C. Mondino - Pavia	50.000.000	50.000.000	45.000.000	—	145.000.000
Fondazione Stella Maris - Calambrone - Pisa	134.000.000	—	175.000.000	—	309.000.000
Istituti Ortopedici Rizzoli - Bologna	—	425.000.000	—	—	425.000.000
Istituto Neurologico C. Besta - Milano	—	—	233.000.000	—	233.000.000
Istituto S. Gallicano (IFO) - Roma	—	—	—	75.975.000	75.975.000
Totale	221.500.000	512.500.000	453.000.000	154.225.000	1.341.225.000

Art. 2.

È assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1988, per l'importo complessivo di L. 1.341.225.000, ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 1.341.225.000, nella misura riportata per ciascun istituto di ricovero e cura a carattere scientifico nella colonna 5 della tabella di cui al precedente art. 1, che graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1988
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 364

88A3008

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO 28 luglio 1988.

Piano di ripartizione del contributo ai partiti politici a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali derivanti dalle elezioni del consiglio regionale della regione a statuto speciale Valle d'Aosta e del consiglio regionale della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, svoltesi il 26 e 27 giugno 1988.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 413, che ha elevato a decorrere dall'anno 1985 il contributo dello Stato per le elezioni dei consigli regionali;

Visti i dati trasmessi dal presidente del consiglio regionale della regione a statuto speciale Valle d'Aosta e dal presidente del consiglio regionale della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, concernenti i risultati delle consultazioni elettorali del 26 e 27 giugno 1988 per il rinnovo di quei consigli regionali;

Vista la delibera adottata in data 28 luglio 1988 dall'ufficio di presidenza della Camera dei deputati sulla ripartizione del contributo dello Stato per il rinnovo del consiglio regionale della regione a statuto speciale Valle d'Aosta e del consiglio regionale della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, risultante dalla citata legge 8 agosto 1985, n. 413;

Visti gli articoli 2 e 5 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Art. 1.

Ai partiti politici di cui all'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, citata in premessa, sono erogati, a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali per le elezioni del consiglio regionale della regione a statuto speciale Valle d'Aosta e del consiglio regionale della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, svoltesi il 26 e 27 giugno 1988, contributi finanziari nella misura indicata nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il versamento dei predetti contributi è effettuato previa istanza, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, citata in premessa.

Roma, addì 28 luglio 1988

Il Presidente: IOTTI

Il segretario generale: LONGI

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO AI PARTITI POLITICI A TITOLO DI CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE ELETTORALI DERIVANTI DALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE A STATUTO SPECIALE VALLE D'AOSTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE A STATUTO SPECIALE FRIULI-VENEZIA GIULIA, SVOLTESI IL 26 E 27 GIUGNO 1988 (legge 18 novembre 1981, n. 659).

PARTITI POLITICI	Voti validi ottenuti	Candidati eletti	20% del contributo	80% del contributo	Totale
Democrazia Cristiana	321.527	31	11.202.400	273.832.971	285.035.371
Partito Comunista Italiano	155.621	16	11.202.400	132.536.803	143.739.203
Partito Socialista Italiano	152.433	15	11.202.400	129.821.699	141.024.099
Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale	46.801	4	11.202.400	39.858.727	51.061.127
Partito Socialista Democratico Italiano	34.043	2	11.202.400	28.993.198	40.195.598
Federazione delle Liste Verdi	32.475	2	11.202.400	27.657.788	38.860.188
Union Valdôtaine	26.960	12	11.202.400	22.960.861	34.163.261
Associazione per la Zona Franca Integrale a Trieste e nella sua Provincia «Lista per Trieste»	23.476	2	11.202.400	19.993.664	31.196.064

PARTITI POLITICI	Voti validi ottenuti	Candidati eletti	20% del contributo	80% del contributo	Totale
Partito Repubblicano Italiano	22.996	2	11.202.400	19.584.865	30.787.265
Verdi	17.571	1	11.202.400	14.964.588	26.166.988
Partito Liberale Italiano	14.780	1	11.202.400	12.587.594	23.789.994
Movimento Friuli	14.144	1	11.202.400	12.045.936	23.248.336
Democrazia Proletaria	11.019	1	11.202.400	9.384.486	20.586.886
Partito Unione Slovena - Slovenska Skupnost	8.678	1	11.202.400	7.390.740	18.593.140
Mouvement Autonomiste des Democrates Progressistes - ADP	8.667	4	11.202.400	7.381.372	18.583.772
Nuova Sinistra - Valle d'Aosta	1.955	1	11.202.400	1.665.003	12.867.403
Union Autonomiste Pensionati	1.295	1	11.202.400	1.102.905	12.305.305
Totali	894.441	97	190.440.800	761.763.200	952.204.000

88A3135

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 5 maggio 1988), coordinato con la legge di conversione 4 luglio 1988, n. 246 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 5 luglio 1988), recante: «Misure urgenti per il personale della scuola».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. I docenti della scuola materna, elementare, secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali che hanno prestato servizio in qualità di supplenti annuali nell'anno scolastico 1986-87 con nomina conferita dal provveditore agli studi e, nei conservatori di musica e nelle accademie, dai direttori hanno titolo ad essere mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1987-88, qualora risultino inclusi nella relativa graduatoria.

2. La norma di cui al comma 1 si applica anche ai docenti inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604 *(a)*, per l'anno scolastico 1986-87, i quali abbiano prestato servizio con supplenza di durata annuale, o per almeno centottanta giorni, su posti statali nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero nel medesimo anno scolastico 1986-87, ovvero, a parità delle suddette condizioni, per i Paesi per i quali l'anno scolastico abbia inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1986-87 e che risultino in servizio alla data del 31 agosto 1987.

3. Il mantenimento in servizio è adottato sui posti comunque disponibili sino al termine dell'anno scolastico per il conferimento delle supplenze annuali, dopo aver proceduto alle nomine dei vincitori dei concorsi espletati e di coloro i quali siano inclusi in graduatorie provinciali ad esaurimento ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270 *(b)*, modificata ed integrata dalla legge 16 luglio 1984, n. 326 *(c)*, a tutte le operazioni relative ai docenti di ruolo, nonché, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle nomine del personale da destinare all'estero a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione previste dal titolo primo della legge 25 agosto 1982, n. 604 *(a)*.

4. Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore d'insegnamento per il quale i docenti interessati sono stati nominati nell'anno scolastico 1986-87, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento d'orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenze annuali.

5. Le norme di cui ai commi 1 e 3 si applicano altresì al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonché al personale non docente statale delle istituzioni scolastiche ed educative, compresi i conservatori di musica e le accademie, ed agli assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori degli istituti di istruzione artistica, in servizio nei periodi indicati nei medesimi commi in qualità di supplenti annuali con nomina conferita dalle competenti autorità scolastiche.

6. Il personale docente supplente annuale dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti ha titolo a chiedere il mantenimento in servizio, rispettivamente presso un altro conservatorio di musica o un'altra accademia di belle arti, con priorità rispetto al conferimento di nuove supplenze annuali, nel caso in cui non possa ottenere il mantenimento in servizio nell'istituzione in cui ha prestato insegnamento nell'anno scolastico 1986-87. Nel caso di concorrenza di più aspiranti al medesimo posto, ha titolo al mantenimento in servizio l'aspirante con punteggio più elevato sulla base della graduatoria in cui ciascuno era inserito per l'anno scolastico 1986-87.

7. Ai fini della precedenza per il mantenimento in servizio nell'anno scolastico 1987-88, qualora nella medesima circoscrizione consolare coesistano più istituzioni scolastiche, i supplenti di cui al comma 2 sono inseriti in una graduatoria consolare unificata sulla base del punteggio ad essi attribuito nella graduatoria dell'anno scolastico 1986-87, formata ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604 *(a)*. Gli insegnanti supplenti di cui al comma 2, che perdano posto nell'anno scolastico 1987-88, hanno la precedenza assoluta, nel conferimento di nuove supplenze su posti comunque disponibili anche di breve durata o ad orario incompleto, rispetto agli inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604 *(a)*, per l'anno scolastico 1987-88.

(a) L'art. 25 della legge n. 604/1982 (Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonché ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri), prevede, al primo comma, che le supplenze temporanee d'insegnamento nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero vengono conferite sulla base di apposite graduatorie compilate dai presidi o direttori didattici, ed approvate dalle competenti autorità consolari. Le procedure di selezione sono previste dall'art. 1.

(b) La legge n. 270/1982 reca: «Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente».

(c) La legge n. 326/1984 reca: «Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270». Le graduatorie provinciali ad esaurimento alle quali si fa riferimento nel comma 3 in esame sono quelle previste dagli artt. 27, secondo comma, 31, secondo comma, e 38, secondo comma, della legge n. 270/1982, come modificati dalla legge n. 326/1984.

Art. 2.

1. Per l'anno scolastico 1987-88 le classi iniziali delle scuole medie statali e le prime classi e quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado statali, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché le sezioni di scuola materna statale, sono costituite di norma con non più di 25 alunni e con non meno di 15, anche in relazione alle particolari situazioni dipendenti dalla disponibilità di locali e di attrezzature didattiche e dall'esigenza di assicurare in ogni caso il funzionamento della scuola dell'obbligo nelle zone disagiate.

2. Per la determinazione del numero minimo di alunni per le sezioni di scuola materna resta fermo il disposto di cui all'articolo 12, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270 *(a)*.

3. Le classi successive a quelle indicate nel comma 1 sono determinate in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell'anno scolastico precedente, purché costituite con non meno di 15 alunni.

4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 non modificano gli organici del personale della scuola determinati alla data del 31 marzo 1987, nonché i provvedimenti connessi.

5. Con apposita ordinanza il Ministro della pubblica istruzione detta le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

(a) Il testo del secondo comma dell'art. 12 della legge n. 270/1982 è il seguente:

«Ciascuna sezione di scuola materna è costituita con un numero massimo di 30 bambini ed un numero minimo di 13 bambini, ridotti, rispettivamente, a 20 e a 10, per le sezioni che accolgono bambini portatori di *handicaps*».

Art. 3.

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono indette sessioni riservate per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, rispettivamente, nelle scuole materne e negli istituti e scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica.

2. Per le prove d'esame e per le modalità di svolgimento, nonché per la formazione delle commissioni giudicatrici, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270 *(a)*, e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui si abbia un numero limitato di candidati, le sessioni riservate possono essere svolte a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente.

3. Alle sessioni riservate di cui al comma 1 sono ammessi gli insegnanti non abilitati alla data di entrata in vigore del presente decreto, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano prestato servizio, nell'anno scolastico 1981-82, quali supplenti con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi;

b) abbiano i requisiti di cui all'articolo 46, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 *(b)*. Ai soli fini dell'ammissione alle sessioni riservate degli insegnanti che si trovino in possesso dei predetti requisiti, il citato articolo 46 si intende modificato con l'aggiunta agli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 anche dell'anno scolastico 1981-82 e con la sostituzione del sessennio antecedente al 10 settembre 1981 con il settennio antecedente al 10 settembre 1982;

c) abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82, un anno di servizio di insegnamento non di ruolo nelle scuole materne o secondarie statali, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ovvero su posti statali nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ed abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle medesime scuole ed istituzioni nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982;

d) abbiano prestato servizio non di ruolo su posti statali nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, con nomina conferita ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392 *(c)*, nell'anno scolastico 1981-82, ovvero, per i Paesi per i quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1981-82 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1982.

(a) Il testo degli artt. 23 e 35 della legge n. 270/1982 è riportato in appendice.

(b) Il testo del secondo comma dell'art. 46 della legge n. 270/1982 è riportato in appendice.

(c) L'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 281/1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 392/1981, prevede che per l'anno scolastico 1981-82 la copertura delle cattedre e dei posti disponibili presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero avvenga mediante il conferimento di supplenze annuali ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327.

Art. 4.

1. L'indizione dei concorsi di accesso ai ruoli del personale statale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché delle istituzioni educative, è rinviata di due anni rispetto alla loro scadenza biennale.

2. La validità delle graduatorie dei concorsi espletati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, immediatamente antecedenti a quelli per i quali è rinviata l'indizione, è prorogata di un anno.

3. È ugualmente prorogata di un anno la validità delle graduatorie qualora i concorsi successivi siano stati già indetti ma non ultimati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, con l'approvazione delle graduatorie.

4. Per i concorsi direttivi ed ispettivi può non darsi luogo al rinvio di cui al comma 1 qualora le graduatorie dei corrispondenti concorsi immediatamente antecedenti siano esaurite.

5. La norma di cui al comma 3 non si applica ai concorsi di accesso ai ruoli del personale docente statale indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270 *(a)*, ed espletati entro il termine dell'anno scolastico 1985-86.

6. È prorogata di un anno la validità delle graduatorie dei concorsi di accesso ai ruoli del personale docente statale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, indetti con decreto ministeriale 29 dicembre 1984 *(b)*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 3 luglio 1985, e non ultimati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87.

7. La validità delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico periferico, di cui all'articolo 43, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 *(c)*, è prorogata di un anno per i concorsi che siano stati espletati entro l'anno scolastico 1986-87. Le nomine dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito sono disposte per la copertura di tutti i posti che si rendano disponibili nel periodo di validità delle graduatorie stesse.

(a) La legge n. 270/1982 al titolo I contiene la disciplina sul reclutamento del personale docente statale.

(b) Il D.M. 29 dicembre 1984 bandisce i «Concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di 2° grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento».

(c) Il testo dell'ultimo comma dell'art. 43 del D.P.R. n. 417/1974 è il seguente:

«I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa».

Art. 5.

1. L'indizione delle procedure per la selezione del personale da destinare all'estero, previste dal titolo primo della legge 25 agosto 1982, n. 604 *(a)*, è rinviata di un anno rispetto alla loro scadenza biennale.

2. La validità delle graduatorie delle procedure già espletate entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, immediatamente antecedenti a quelle per le quali è rinviata l'indizione, è prorogata di un anno.

3. Può non darsi luogo al rinvio di cui al comma 1 qualora le graduatorie delle corrispondenti procedure immediatamente antecedenti siano esaurite.

4. Le commissioni di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1982, n. 604, possono essere integrate con eventuali membri aggregati per l'accertamento di specifici requisiti culturali, professionali e linguistici, ai fini dell'espletamento delle funzioni all'estero.

5. Il personale docente e non docente immesso in ruolo ai sensi del titolo II della legge 25 agosto 1982, n. 604, è mantenuto in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero per un ulteriore triennio dalla scadenza del settennio economico. Tutte le proroghe della permanenza in servizio del personale impegnato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero disposte dalla legislazione vigente, in deroga a quanto previsto dalla legge 25 agosto 1982, n. 604, non interrompono le procedure concorsuali di cui alla suddetta legge e pertanto le relative graduatorie restano in vigore sino al completo esaurimento.

5-bis. A tutto il personale viene fatta salva la possibilità di venire ulteriormente impiegato nelle istituzioni scolastiche, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

(a) La legge n. 604/1982 (Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali e italiane funzionanti all'estero nonché ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri) consta di quattro titoli:

Titolo I - Destinazione all'estero;
Titolo II - Sistemazione del personale docente in servizio non di ruolo all'estero;
Titolo III - Norme per il servizio all'estero e per il rientro nel territorio metropolitano;
Titolo IV - Eliminazione delle cause che producono precariato nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.

Art. 6.

1. Le graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze al personale docente nelle scuole materne ed elementari e negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, compilate ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463 *(a)*, per gli anni scolastici 1986-87 e 1987-88, conservano validità anche per l'anno scolastico 1988-89.

2. Conservano parimenti validità, anche per l'anno scolastico 1988-89, le graduatorie per il conferimento delle supplenze al personale docente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, compilate ai sensi dell'articolo 67 della legge 11 luglio 1980, n. 312 *(b)*, per gli anni scolastici 1986-87 e 1987-88, nonché le graduatorie compilate, per i medesimi anni scolastici, per il conferimento delle supplenze al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali.

3. Nel caso in cui le graduatorie previste dai commi 1 e 2 si siano esaurite nel corso dell'anno scolastico 1987-88, ferma restando la loro proroga, si provvede a compilare apposite graduatorie aggiuntive da utilizzare nell'anno scolastico 1988-89 dopo l'esaurimento delle relative graduatorie prorogate.

4. I docenti già inclusi nelle graduatorie prorogate ai sensi dei commi 1 e 2 possono presentare, qualora non lo abbiano fatto nei termini previsti dalla relativa ordinanza ministeriale, domanda di inclusione in apposite graduatorie aggiuntive di circolo o istituto per il conferimento delle supplenze temporanee, per l'anno scolastico 1988-89, con le modalità previste nell'ordinanza medesima ed entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Dette graduatorie saranno utilizzate dopo l'esaurimento di quelle precedentemente compilate e prorogate.

(a) L'art. 2 della legge n. 463/1978 disciplina le modalità di compilazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze al personale docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche.

(b) L'art. 67 della legge n. 312/1980 stabilisce la competenza per la formazione delle graduatorie degli aspiranti all'insegnamento nei Conservatori di musica, nelle Accademie di belle arti, nell'Accademia nazionale di danza e nell'Accademia nazionale di arte drammatica.

Art. 6-*bis*.

*1. Il comma 4-*sexies *dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160* (a)*, si applica al personale non docente della scuola soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze annuali, già compilate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in applicazione dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e successive modificazioni.*

(a) Il testo del comma 4-*sexies* dell'art. 4 del decreto-legge n. 86/1988 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) è il seguente:

«Le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) si applicano anche al personale non docente della scuola».

Art. 7.

1. Il termine previsto dall'articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 *(a)*, per l'esercizio dell'opzione rispetto alle attività presso gli enti lirici o istituzioni di produzione musicale, è ulteriormente prorogato sino al termine dell'anno scolastico 1987-88.

(a) Il testo del primo comma dell'art. 70 della legge n. 312/1980 è il seguente:

«Art. 70 *(Contratti di collaborazione per il personale già in servizio)*. — Il personale docente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'insegnamento esercita attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è tenuto a scegliere il rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attività entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo proroga per un termine comunque non superiore ad un altro anno da parte degli enti o istituzioni interessati».

Art. 8.

1. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 *(a)*, si applica a tutti gli effetti con le decorrenze previste nel decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.

(a) Il testo del comma 7 dell'art. 3 del D.P.R. n. 209/1987 è riportato in appendice.

Art. 9.

1. Il terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270 *(a)*, deve intendersi nel senso che il personale in esso contemplato, che abbia chiesto il passaggio nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, è collocato nelle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312 *(b)*, sulla base della corrispondenza delle posizioni di stato giuridico fra ruolo di provenienza e di transito e non sulla base delle mansioni svolte presso l'amministrazione; resta esclusa, in ogni caso, la collocazione nelle qualifiche dirigenziali e ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 *(c)*.

2. Sono fatti salvi comunque i provvedimenti di inquadramento già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(a) Il testo del terzo comma dell'art. 63 della legge n. 270/1982 è riportato in appendice.

(b) La legge n. 312/1980 reca: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato».

(c) Il D.P.R. n. 748/1972 reca: «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo».

Art. 10.

1. Il fondo di incentivazione relativo al comparto del personale della scuola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 *(a)*, è determinato in lire 160 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 345 miliardi per l'anno finanziario 1988.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 1038 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per gli anni finanziari 1987 e 1988.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 209/1987 è riportato in appendice.

Art. 11.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 *(a)*, si applicano anche alle categorie di personale ivi contemplate, in servizio *con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi e, nei conservatori di musica e nelle accademie, dai direttori* nell'anno scolastico 1981-82.

2. Nell'articolo 46 della legge 20 maggio 1982, n. 270, primo e secondo comma *(b)*, agli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 si aggiunge l'anno scolastico 1981-82 ed il sessennio antecedente al 10 settembre 1981, ivi previsto, è sostituito dal settennio antecedente al 10 settembre 1982.

3. Nell'articolo 53 della legge 20 maggio 1982, n. 270 *(c)*, agli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 si aggiunge l'anno scolastico 1981-82.

4. Agli insegnanti che abbiano comunque svolto negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82 un anno di servizio in qualità di supplente nelle scuole materne nelle scuole elementari, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali e che abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle medesime scuole ed istituti nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, nonché agli insegnanti che abbiano, nel settennio suddetto, conseguito nei concorsi di accesso ai ruoli delle predette scuole od istituti una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto, sempre nel medesimo settennio, almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplenti nelle medesime scuole od istituti, si applicano rispettivamente e, ove sia prescritta l'abilitazione, a seconda che siano abilitati o non abilitati, gli articoli 22, 25, 30, 34 e 37 della legge 20 maggio 1982, n. 270 *(d)*.

5. Il servizio deve essere stato prestato, rispettivamente, nelle scuole materne, nelle scuole elementari, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, a seconda che l'immissione in ruolo si riferisca alle scuole materne, alle scuole elementari, alle scuole ed istituti di istruzione secondaria o agli istituti di istruzione artistica. Gli anni di servizio richiesti dal comma 4 sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno; è comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

6. Il predetto personale è nominato nella provincia in cui ha prestato il servizio che dà titolo all'immissione in ruolo e per la classe di concorso per la quale esso sia in possesso dell'abilitazione, ove prescritta, o del titolo di studio richiesto.

6-*bis*. *Per i conservatori di musica, e le accademie sono compilate graduatorie nazionali per singoli insegnamenti.*

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale educativo in possesso di requisiti analoghi a quelli ivi prescritti.

8. Le disposizioni recate dagli articoli 8 e 9 della legge 25 agosto 1982, n. 604 *(e)*, si applicano anche agli insegnanti che abbiano prestato servizio non di ruolo con nomina conferita ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392 *(f)*, nell'anno scolastico 1981-82, ovvero per i Paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1981-82 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1982.

9. Il disposto di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 si applica anche agli insegnanti che, ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 maggio 1975, n. 327 *(g)*, abbiano prestato servizio di insegnamento non di ruolo nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero e siano in possesso dei requisiti previsti.

10. Le norme di cui all'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604 *(h)*, si applicano anche ai docenti immessi in ruolo ai sensi del comma 9, purché siano in servizio presso le predette istituzioni all'estero all'atto del conferimento della nomina; le medesime norme si applicano altresì ai docenti immessi in ruolo in base alle graduatorie ad esaurimento di cui alla legge 16 luglio 1984, n. 326 *(i)*, purché fossero in servizio all'estero all'atto del conferimento della nomina e lo siano ancora alla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Le disposizioni contenute nei commi 8, 9 e 10 sono estese, in quanto applicabili, al personale insegnante che abbia prestato servizio nei Paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38 *(l)*.

12. Le nomine in ruolo, salva la decorrenza giuridica prevista dalle rispettive norme di immissione in ruolo, hanno effetti economici dalla data dell'assunzione in servizio conseguente alle nomine stesse.

13. Le immissioni in ruolo sono effettuate secondo le modalità previste dall'articolo 17.

14. Il personale immesso in ruolo con decorrenza giuridica antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto svolge il periodo di prova successivamente alla data di decorrenza degli effetti economici.

(a) Il testo dell'art. 57, primo comma, della legge n. 270/1982 è il seguente:

«Al personale docente e educativo, di cui ai capi, I, II, III, e V del precedente titolo III, incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1980-1981, si applicano le disposizioni previste nella presente legge per il personale incaricato nell'anno scolastico 1979-1980».

(b) Il testo del primo comma dell'art. 46 della legge n. 270/1982 è riportato in appendice. Il testo del secondo comma dello stesso articolo è riportato nella nota *(b)* all'art. 3.

(c) Il testo del primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 53 della legge n. 270/1982 nei quali va inserita l'indicazione dell'anno scolastico 1981-82 è riportato in appendice.

(d) Il testo degli artt. 22, 25, 30, 34 e 37 della legge n. 270/1982 è riportato in appendice.

(e) Il testo degli artt. 8 e 9 della legge n. 604/1982 è riportato in appendice.

(f) Per il testo del quarto comma dell'art. 3 del D.L. n. 281/1981 v. nota *(c)* all'art. 3.

(g) Il testo dell'art. 9 della legge n. 327/1975 è riportato in appendice.

(h) Il testo dell'art. 18 della legge n. 604/1982 è riportato in appendice.

(i) La legge n. 326/1984 ha modificato le disposizioni contenute nella legge n. 270/1982.

(l) La legge n. 38/1979 reca: «Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».

Art. 12.

1. Ai fini dell'immissione in ruolo di cui all'articolo 11 sono utili le abilitazioni all'insegnamento conseguite a seguito dell'espletamento dei concorsi ordinari o delle sessioni riservate di esami di abilitazione indetti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Sono considerate valide, ai fini del conseguimento dell'abilitazione richiesta per l'immissione in ruolo di cui al medesimo articolo 11, le prove di esame superate da coloro che, ammessi con riserva, siano stati successivamente esclusi dal relativo concorso o sessione di esami, purché in possesso del titolo di studio prescritto dalle norme vigenti nel tempo.

3. I docenti destinatari del beneficio dell'immissione in ruolo ai sensi del medesimo articolo 11, che non siano provvisti dell'abilitazione all'insegnamento richiesta, la conseguono nelle sessioni riservate previste dall'articolo 3 del presente decreto.

Art. 13.

1. Per i docenti, destinatari degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 *(a)*, che conseguono il prescritto titolo di studio e non abbiano potuto partecipare alle sessioni riservate di abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 3 del presente decreto, è indetta un'apposita sessione riservata ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 *(a)*.

(a) Il testo degli artt. 43 e 44 della legge n. 270/1982 è riportato in appendice.

Art. 14.

1. Gli articoli 49 e 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270 *(a)*, si applicano anche al personale non docente delle soppresse carriere ausiliare, esecutive e di concetto, che abbia prestato servizio nell'anno scolastico 1981-82 o 1982-83 con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per il personale della soppressa carriera di concetto sarà tenuta un'apposita sessione degli esami di cui all'articolo 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270 *(a)*, da indire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esonerati dagli esami coloro che abbiano superato un precedente concorso, ordinario o riservato, a posti di segretario o di coordinatore amministrativo.

3. Negli articoli 14 e 16 della legge 25 agosto 1982, n. 604 *(b)*, all'anno scolastico 1980-81 si aggiungono gli anni scolastici 1981-82 e 1982-83. Il riferimento al 10 settembre 1981 è, conseguentemente, integrato con quello al 10 settembre 1982 e, rispettivamente, al 10 settembre 1983.

4. Le nomine in ruolo disposte ai sensi del presente articolo hanno effetti giuridici a decorrere dal 10 settembre 1982 per il personale in servizio nell'anno scolastico 1981-82 e dal 10 settembre 1983 per il personale in servizio nell'anno scolastico 1982-83. Il periodo di prova e gli effetti economici decorrono dalla data di assunzione in servizio conseguente alle nomine stesse.

5. Le immissioni in ruolo sono effettuate secondo le modalità previste dall'articolo 17.

(a) Il testo degli artt. 49 e 50 della legge n. 270/1982 è riportato in appendice.

(b) Il testo degli artt. 14 e 16 della legge n. 604/1982 è riportato in appendice.

Art. 15.

1. I docenti nominati in ruolo nell'anno scolastico 1984-85, la cui nomina sia stata revocata a seguito delle disposizioni impartite dalla circolare del Ministro della pubblica istruzione protocollo n. 2094 del 30 luglio 1985 *(a)*, ovvero a seguito di provvedimenti conseguenti ad ordinanze giurisdizionali contrastanti sia con la predetta circolare sia con quella precedente protocollo n. 3597 del 2 agosto 1984 *(b)*, sono immessi in ruolo con la medesima decorrenza degli effetti giuridici che avevano le nomine revocate. Gli effetti economici decorrono dalla data di riassunzione del servizio.

2. Sono immessi in ruolo, con decorrenza degli effetti giuridici dall'anno scolastico 1985-86 e degli effetti economici dalla data dell'assunzione in servizio, i docenti la cui nomina non sia stata disposta perché esclusi dalla riserva prevista dal comma primo degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270 *(c)*, a seguito delle disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione con le circolari indicate nel comma 1.

3. Le immissioni in ruolo sono effettuate secondo le modalità previste dall'articolo 17.

(a) La circolare n. 2094 del 30 luglio 1985 concerne l'applicazione della riserva dei posti prevista dall'art. 38 della legge n. 270/1982, a seguito del parere del Consiglio di Stato - sez. II - n. 396/85 del 20 febbraio 1985.

(b) La circolare n. 3597 del 2 agosto 1984 concerne l'applicazione dell'art. 38 della legge n. 270/1982, a seguito del parere del Consiglio di Stato - sez. II - n. 1244/84 dell'11 luglio 1984.

(c) Il testo del comma primo degli artt. 27, 31 e 38 della legge n. 270/1982 è riportato in appendice.

Art. 16.

1. Il personale docente con incarico di presidenza negli istituti d'arte e nei licei artistici, che abbia maturato il biennio di incarico alla data di emanazione del bando relativo al concorso di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1985 *(a)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1985, qualora sia stato ammesso con riserva ed abbia superato il concorso, è immesso nei ruoli a mano a mano che si rendano disponibili posti direttivi nelle predette istituzioni. Sono parimenti immessi in ruolo, in corrispondenza con il verificarsi della disponibilità di posti direttivi, i docenti che hanno maturato il biennio di incarico di presidenza di cui al comma terzo dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928 *(b)*, alla data del 9 settembre 1982, e hanno partecipato al concorso riservato indetto ai sensi dello stesso articolo, collocandosi in posizione utile per la nomina in ruolo.

1-*bis*. *Alle nomine da disporre ai sensi del presente articolo si provvede dopo l'effettuazione di quelle previste dal precedente articolo 4.*

(a) Il decreto ministeriale 30 aprile 1985 riguarda l'emanazione del bando dei concorsi riservati, per titoli ed esami, integrati da un colloquio, a quarantaquattro posti di preside nei licei artistici e a novantanove posti di preside negli istituti d'arte.

(b) Il testo del comma terzo dell'art. 2 della legge n. 928/1980 è il seguente:

È indetto, per una sola volta, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, a posti di preside negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, riservato al personale insegnante di ruolo nei predetti istituti e scuole, che sia stato incaricato della presidenza per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso».

Art. 17.

1. Le immissioni in ruolo previste negli articoli 11, 14 e 15 sono disposte gradualmente nei limiti della disponibilità dei relativi posti.

2. Alle immissioni in ruolo sono destinati tutti i posti disponibili e vacanti da assegnare alle nomine in ruolo per gli anni scolastici 1988-89 e 1989-90, dopo aver espletato le procedure dei trasferimenti, per le quali resta fermo il disposto dell'articolo 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 *(a)*, *e dopo aver dato attuazione a quanto disposto dal precedente articolo 4, in materia di validità delle corrispondenti graduatorie dei concorsi per titoli ed esami.* Per gli anni scolastici successivi, alle immissioni stesse è destinato il 50 per cento dei predetti posti disponibili e vacanti. *Non sono da considerarsi disponibili i posti già messi a concorso.*

3. Ai fini delle immissioni in ruolo i destinatari delle disposizioni di cui agli articoli 11, 14 e 15 sono inseriti, a domanda, in apposite graduatorie provinciali, distinte a seconda delle decorrenze giuridiche, da compilare, per il personale docente, in relazione a ciascuna classe di concorso o tipo d'insegnamento, e, per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, in relazione a ciascuna qualifica funzionale o profilo professionale, sulla base del punteggio con il quale gli interessati sono stati inclusi nelle graduatorie che hanno dato luogo alla nomina cui inerisce *l'ultimo servizio utile* ai fini dell'immissione in ruolo o, in mancanza, sulla base della valutazione dei titoli posseduti effettuata ai sensi delle norme vigenti nel tempo.

4. Gli aventi diritto all'immissione in ruolo possono scegliere, sulla base del titolo di abilitazione, ove prescritto, o, negli altri casi, del titolo di studio, soltanto una graduatoria in cui chiedere l'iscrizione nell'ambito di una delle province in cui essi hanno prestato il servizio che dà titolo all'immissione in ruolo. Essi possono altresì chiedere l'iscrizione in una seconda graduatoria di altra provincia, nella quale si inseriranno dopo l'ultimo aspirante, conservando comunque la posizione acquisita nella prima graduatoria.

5. Coloro i quali siano compresi nelle graduatorie provinciali compilate ai fini dell'immissione in ruolo, hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee della provincia in cui hanno presentato domanda ai sensi del comma 4, primo periodo, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle quali ciascuno dei predetti interessati si trovi incluso.

6. Per i destinatari dell'articolo 11, commi 8, 9, 10 e 11, e dell'articolo 14, comma 3, la scelta delle graduatorie è operata con riferimento a due province di gradimento degli interessati.

7. Le graduatorie ad esaurimento formate ai sensi della legge 16 luglio 1984, n. 326 *(b)*, sono assorbite da quelle da compilare in applicazione del presente articolo.

(a) Il testo del comma secondo dell'art. 19 della legge n. 270/1982 è il seguente:

«I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione».

(b) Per l'argomento della legge n. 326/1984 v. la nota *(i)* all'art. 11.

Art. 18.

1. Ai fini delle assunzioni obbligatorie, da effettuare secondo le modalità di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 *(a)*, qualora, nell'aliquota prevista dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 *(b)*, per una categoria di riservatari, siano rimasti disponibili i posti per mancanza degli aventi titolo alla riserva, si procede a far subentrare proporzionalmente i riservatari delle altre categorie sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettante. I posti rimasti eventualmente non coperti vengono successivamente ad aggiungersi a quelli da conferire ai vincitori dei concorsi, anche se non appartenenti alle categorie riservatarie.

2. Il disposto di cui al comma 1 si applica anche ai concorsi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la graduatoria generale di merito non ha avuto ancora efficacia.

3. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, assunto in servizio dopo il 9 settembre 1981, in relazione alla disponibilità dei posti, riferibile all'anno scolastico 1980-81, i quali non siano stati conferiti in tempo utile per la mancata o ritardata pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive degli incarichi per il predetto anno scolastico, la nomina in ruolo ha le decorrenze previste dagli articoli 49 e 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270 *(c)*. Tutti gli atti relativi allo stato giuridico ed ai trasferimenti del personale di cui al presente comma conservano piena validità ed efficacia.

(a) Il testo dei commi quinto e sesto dell'art. 11 del D.P.R. n. 420/1974 è il seguente:

«Restano salve le norme concernenti la disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni. Il personale delle carriere esecutive ed ausiliarie da assumere ai sensi di tale disciplina, nel limite delle aliquote calcolate sulla consistenza dei relativi organici provinciali, è nominato in ruolo nell'ordine della posizione occupata dai richiedenti nella graduatoria degli incarichi.

Restano salve le riserve e le precedenze previste, per le nomine a seguito di concorsi, dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato».

(b) Il testo dell'art. 9 della legge n. 482/1968 è il seguente:

«Art. 9 *(Aliquote spettanti alle singole categorie di riservatari)*. — L'aliquota complessiva da riservarsi da parte delle aziende private e delle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 1 per le assunzioni di cui alla presente legge, è ripartita tra le varie categorie di riservatari nelle misure seguenti:

invalidi di guerra	25%
invalidi civili di guerra	10%
invalidi per servizio	15%
invalidi del lavoro	15%
orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro	15%
invalidi civili	15%
sordomuti	5%

La percentuale riservata ai sordomuti si applica soltanto nei confronti delle aziende con oltre 100 dipendenti e delle pubbliche amministrazioni con lo stesso numero di dipendenti; nel caso di aziende e pubbliche amministrazioni con un numero inferiore di dipendenti e dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, la percentuale riservata ai sordomuti è attribuita agli invalidi civili.

In mancanza dei diretti beneficiari subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie, secondo le valutazioni della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio».

(c) Per il testo degli artt. 49 e 50 della legge n. 270/1982 v. la nota *(a)* all'art. 14.

Art. 19.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli da 1 a 9, valutato in lire 141 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 282 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede, per l'anno 1987, per lire 103 miliardi, per lire 27 miliardi e per lire 11 miliardi a carico, rispettivamente, dei capitoli 1034, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario e, per l'anno 1988, per lire 206 miliardi, per lire 54 miliardi e per lire 22 miliardi a carico, rispettivamente, dei capitoli 1034, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

N.B. — Si riportano anche i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 giugno 1987, n. 215, 31 luglio 1987, n. 321, 1° ottobre 1987, n. 405, 3 dicembre 1987, n. 491, e 1° febbraio 1988, n. 20, senza soluzione di continuità sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge di cui al comma 1.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 3:

Gli artt. 23 e 35 della legge n. 270/1982 sono così formulati:

«Art. 23 *(Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ai fini dell'immissione in ruolo).* — Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, con una prova scritta ed una prova orale, ai fini dell'immissione in ruolo.

La prova scritta consisterà nella trattazione di un argomento relativo agli orientamenti della attività educativa della scuola materna, con particolare riferimento alla sua impostazione metodologica. La prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tenderà a svilupparne le connessioni con altri argomenti dei suddetti orientamenti, anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del precedente titolo I, con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni d'esame. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dall'organo che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali prima della conclusione del concorso.

Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti nelle scuole materne statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-81».

«Art. 35 *(Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie ai fini dell'immissione in ruolo).* — Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica, con una prova scritta ed una prova orale, ai fini dell'immissione in ruolo.

La prova scritta consisterà nella trattazione di un argomento compreso, per ciascuna disciplina, nei programmi di insegnamento relativi al tipo di scuola in cui il candidato ha insegnato, con particolare riferimento alla impostazione metodologica necessaria al suo svolgimento in una lezione. La prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tenderà a sviluppare le connessioni con altri argomenti dei suddetti programmi di insegnamento, anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del precedente titolo I, con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni d'esame. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dall'organo che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali, prima della conclusione del concorso.

Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-81».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 3:

L'art. 46, secondo comma, della legge n. 270/1982 è così formulato:

«Agli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 un corso completo CRACIS o, per insegnamenti speciali, di tipo C) speciale e agli insegnanti non di ruolo assegnati, nel medesimo anno scolastico, con nomina per l'intera durata del corso, ai corsi di istruzione istituiti presso le scuole di polizia ai sensi della legge 11 giugno 1974, n. 253, i quali abbiano svolto insegnamento, rispettivamente, in un ulteriore corso completo CRACIS o di tipo C) speciale o in un ulteriore corso completo presso scuole di polizia in altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, ovvero abbiano prestato servizio, quali incaricati o supplenti, nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali in un altro anno compreso nel sessennio stesso, per almeno 180 giorni, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 34 e, rispettivamente, ai precedenti articoli 35 e 37, a seconda che siano abilitati o non abilitati».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 8:

Il comma 7 dell'art. 3 del D.P.R. n. 209/1987 è così formulato:

«7. Anche ai fini dell'applicazione dell'art. 3, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, il settimo comma dello stesso articolo va interpretato nel senso che l'anzianità riconosciuta ai soli fini economici è considerata utile per l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio nella classe di primo inquadramento e nelle classi successive».

Il sesto comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 271/1981 è così formulato:

«Per il personale non docente, che provenga da carriere inferiori, l'anzianità è determinata con criteri analoghi a quelli previsti dal presente articolo per il personale direttivo. Per il personale non docente, le cui carriere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono strutturate su due qualifiche, l'anzianità come sopra determinata, corrispondente al servizio prestato nella qualifica iniziale e all'eventuale servizio prestato in carriere diverse, non potrà superare, in ogni caso, sedici anni. Il predetto limite è elevato a diciotto anni per il personale che abbia conseguito, rispettivamente, la qualifica di segretario capo e applicato superiore od equiparata entro la data del 30 giugno 1976».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 9:

Il terzo comma dell'art. 63 della legge n. 270/1982 è così formulato:

«Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente comandato ai sensi del predetto decreto n. 417 a prestare servizio presso amministrazioni statali o pubbliche, con esclusione delle università, o collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 113 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, può ottenere, a domanda, il passaggio nei ruoli dell'amministrazione presso cui presta servizio in una qualifica funzionale di corrispondente livello retributivo, fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite dagli interessati. A tal fine questi sono collocati nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, assicuri loro un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento. Al personale che opta per il passaggio nei ruoli dell'Amministrazione si applicano le disposizioni di cui agli ultimi tre commi del precedente articolo 51».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 10:

L'art. 9 del D.P.R. n. 209/1987 è così formulato:

«Art. 9 *(Fondo di incentivazione).* — 1. Il fondo di incentivazione previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, sarà destinato alla realizzazione di programmi finalizzati a migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi scolastici. L'accesso al fondo è aperto a tutto il personale della scuola sulla base della dichiarata disponibilità a partecipare a programmi relativi in particolare ad attività di tipo didattico, di collaborazione con gli organi direttivi e collegiali, di orientamento e di innovazione didattica anche in rapporto con il mondo produttivo, di documentata partecipazione ad iniziative di aggiornamento, di miglioramento della gestione amministrativa delle scuole, con specifico riferimento al processo di autonomia delle stesse e dell'informatizzazione dei servizi.

2. Il fondo sarà pertanto utilizzato per corrispondere, a decorrere dall'anno scolastico 1987-1988, un compenso al personale della scuola materna, elementare, secondaria, degli istituti e dei licei artistici, e delle istituzioni educative che — essendosi preventivamente dichiarato disponibile alle attività di cui sopra, ivi comprese le supplenze brevi da retribuire ai sensi dell'art. 6 — abbia partecipato con maggior impegno di lavoro ai programmi di cui sopra. Per i coordinatori amministrativi si terrà conto degli specifici carichi di lavoro.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, indica, per ciascun ordine e grado di scuola, gli obiettivi prioritari con riferimento alle attività di cui al comma 1.

4. Le modalità ed i criteri per la ripartizione del fondo di cui al presente articolo e per la erogazione dei compensi vengono definiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di negoziazione decentrata nazionale.

5. Sulla base dei criteri di cui al comma 4, analoghi compensi possono essere corrisposti a carico del fondo al personale comandato presso gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, la Biblioteca di documentazione pedagogica ed il Centro europeo dell'educazione a seguito delle apposite procedure concorsuali.

6. Al personale collocato permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, a quello di cui al comma decimo dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché al personale mantenuto ad esurimento ai sensi del quarto comma dell'art. 63 della medesima legge, e a quello in servizio presso il Ministero degli affari esteri ai sensi delle vigenti disposizioni, il compenso è corrisposto a carico del fondo».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 11:

L'art. 46, primo comma, della legge n. 270/1982 è così formulato:

«Art. 46 *(Docenti dei corsi CRACIS e dei corsi di scuola popolare).* — Agli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981, un corso completo di scuola popolare di tipo A), B), C) e C) speciale ed abbiano svolto un ulteriore corso completo di scuola popolare in un altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti nelle scuole elementari statali in un altro anno compreso nel predetto sessennio, per almeno 180 giorni, nonché agli insegnanti in servizio, nei medesimi anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 nei centri di lettura, nei centri pedagogici e nei centri sociali di educazione permanente statali nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'intera durata di funzionamento previsto dalle norme vigenti, i quali abbiano prestato servizio nelle predette istituzioni, per la durata indicata, in un altro anno compreso nel predetto sessennio, ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti nelle scuole elementari statali in un altro anno compreso nel sessennio stesso per almeno 180 giorni, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 30».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 11:

Il primo, secondo, terzo e quarto comma, dell'art. 53 della legge n. 270/1982 nei quali va inserita l'indicazione dell'anno scolastico 1981-1982 sono così formulati:

«Gli insegnanti incaricati negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 presso i corsi speciali delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza, sono immessi nei ruoli del personale docente, rispettivamente delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza.

Analogamente sono immessi nei ruoli del personale docente delle Accademie di belle arti gli insegnanti incaricati, nell'anno scolastico 1980-1981, presso le scuole libere del nudo e gli insegnanti che, nel medesimo anno scolastico, hanno prestato servizio nelle scuole superiori degli artefici annesse alle predette Accademie.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai docenti di ruolo nello stesso o altro ordine o tipo di scuola secondaria o artistica che abbiano prestato servizio negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 nei corsi speciali ai sensi della ordinanza ministeriale 4 agosto 1978 o nelle scuole libere del nudo e nelle scuole superiori degli artefici annesse alle Accademie di belle arti ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

I docenti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo sono assegnati alla sede presso la quale prestano servizio nell'anno scolastico 1980-1981».

Con riferimento alla nota (d) all'art. 11:

Gli artt. 22, 25, 30, 34 e 37 della legge n. 270/1982 sono così formulati:

«Art. 22 *(Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980).* — Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, già forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 21.

L'assegnazione della sede è disposta seconda modalità analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 21».

«Art. 25 *(Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980).* — Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80 ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 23 o a seguito dell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1984.

L'assegnazione della sede è disposta a partire dall'anno scolastico 1985-1986, secondo modalità analoghe a quelle previste dal precedente articolo 24, terzo comma, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 21, 22 e 24.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 23.

Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo».

«Art. 30 *(Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980).* — Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale, che abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente, la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985, dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 29.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 29».

«Art. 34 *(Insegnanti non di ruolo abilitati della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali, con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980).* — Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, ivi compresi i comandati, già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 33.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 33.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono considerati insegnanti abilitati anche coloro che siano provvisti di titolo di abilitazione che, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, possa ritenersi parzialmente valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati».

«Art. 37 *(Insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali, con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980).* — Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980 ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 35, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1984.

L'assegnazione della sede è disposta a partire dall'anno scolastico 1985-1986, secondo modalità analoghe a quelle previste dal precedente articolo 36, terzo comma, dando precedenza nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto dei precedenti articoli 33, 34 e 36.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 35.

Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale gli insegnanti, di cui al presente articolo sono stati incaricati nell'anno scolastico 1981-1982, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenze annuali ai sensi del precedente articolo 15».

Con riferimento alla nota (e) all'art. 11:

Gli artt. 8 e 9 della legge n. 604/1982 sono così formulati:

«Art. 8 (*Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato*). — Sono immessi in ruolo, a prescindere dalla disponibilità dei posti nei ruoli metropolitani, gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, in possesso, ove prescritta, di specifica abilitazione, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1 nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i Paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1981.

Gli insegnanti incaricati, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981 se in possesso di incarico già in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80; sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1982 se in servizio in forza di incarico conferito successivamente all'anno scolastico 1978-79.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lettori presso istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, i quali sono immessi in ruolo per l'insegnamento per il quale sono forniti di abilitazione.

Gli insegnanti di ruolo, in servizio all'estero, utilizzati di fatto in insegnamenti di ordine e grado di scuola diverso da quello di appartenenza possono essere immessi, a domanda, nei ruoli relativi al predetto ordine o grado, purché siano in possesso della abilitazione specifica per l'insegnamento in cui sono stati utilizzati.

L'immissione nei ruoli degli insegnanti di cui al comma precedente è disposta alle condizioni e secondo le modalità di cui ai precedenti primi due commi. Le decorrenze degli effetti giuridici sono stabilite dal 10 settembre 1981 o dal 10 settembre 1982 a seconda che l'utilizzazione di fatto sia avvenuta già in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80 o, rispettivamente, successivamente all'anno scolastico 1978-79».

«Art. 9 (*Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati a tempo determinato*). — Sono immessi in ruolo gli insegnanti incaricati a tempo determinato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1 nell'anno scolastico 1980-81 ovvero, per i Paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1981, subordinatamente al conseguimento dell'abilitazione, ove prescritta, mediante la partecipazione alla apposita sessione riservata di esami di abilitazione prevista per il corrispondente personale delle scuole metropolitane, dalla legge 20 maggio 1982, n. 270.

Gli insegnanti incaricati, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo, a presciendere dalla disponibilità dei posti nei ruoli metropolitani, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1983 se in possesso di incarico già in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80; sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1984, se in servizio in forza di incarico conferito successivamente all'anno scolastico 1978-79.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lettori presso istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, i quali sono immessi in ruolo per l'insegnamento per il quale conseguono l'abilitazione.

Gli insegnanti incaricati a tempo determinato, che abbiano svolto l'incarico in ordine o grado di scuole diverso da quello cui si riferisce il titolo di abilitazione di cui sono in possesso, sono immessi in ruolo, con le modalità e decorrenze di cui al presente articolo, per l'insegnamento per il quale sono incaricati, purché il titolo di abilitazione posseduto possa ritenersi parzialmente valido per tale insegnamento ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603».

Con riferimento alla nota (g) all'art. 11:

L'art. 9 della legge n. 327/1975 è così formulato:

«Art. 9. — Le supplenze di insegnamento per la sostituzione di docenti di ruolo e incaricati temporaneamente impediti e per la copertura dei posti di insegnamento, che comportino un orario settimanale inferiore a quello minimo previsto dal secondo comma del precedente articolo 1 sono conferite, previa autorizzazione del Ministro per gli affari esteri, dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare agli iscritti nelle graduatorie di cui agli articoli 5 e 6».

Con riferimento alla nota (h) all'art. 11:

L'art. 18 della legge n. 604/1982 è così formulato:

«Art. 18 (*Norme per il servizio all'estero e per il rientro in Italia del personale immesso in ruolo*). — Il personale comunque nominato in ruolo per effetto del precedente titolo II rimane a prestare servizio all'estero e vi effettua il periodo di prova. Con la medesima decorrenza dell'immissione in ruolo il predetto personale è collocato fuori ruolo. Allo stesso si applicano le vigenti disposizioni che regolano il servizio all'estero del personale di ruolo, salve le deroghe, di cui ai successivi commi del presente articolo. Per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri, promuove, in conformità con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, l'organizzazione di corsi di aggiornamento.

Nel caso di soppressione di posti o di riduzione di orario, l'utilizzazione del personale di cui al primo comma del presente articolo è disposta, per corrispondenti funzioni, in altri posti esistenti nel medesimo paese o, qualora ciò non sia possibile, in un paese limitrofo o in un paese in cui sia richiesto l'uso della stessa lingua ovvero, qualora neppure ciò sia possibile, mediante restituzione ai ruoli metropolitani. Analogamente si provvede nei confronti del personale messo a disposizione di istituzioni scolastiche straniere in caso di cessazione del rapporto con tali istituzioni».

Sino al compimento del sesto anno dalla immissione in ruolo, il rientro del predetto personale nel territorio metropolitano può essere disposto soltanto a domanda, nel limite massimo del 10 per cento annuo del numero delle unità di personale immesso in ruolo per ciascuno dei gruppi distinti a seconda della decorrenza degli effetti dell'immissione stessa.

Ai fini di cui al precedente terzo comma sono compilate apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie categorie, di aspiranti al rientro nel territorio metropolitano, i quali sono inseriti in esse secondo l'anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Dette graduatorie sono aggiornate ogni anno fino al compimento del sessennio di cui al precedente comma, attraverso le necessarie modifiche dei punteggi attribuiti agli aspiranti già iscritti in esse e l'inserimento dei nuovi aspiranti.

Il rientro nel territorio metropolitano è obbligatorio al compimento del settimo anno dalla immissione in ruolo, salva la facoltà per il Ministero degli affari esteri di disporre la proroga della permanenza all'estero per non oltre due anni, in caso di assoluta impossibilità di sostituzione del personale che dovrebbe rientrare in Italia.

Il rientro obbligatorio è disposto sulla base di apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie categorie di personale interessato, nelle quali sono inseriti tutti coloro che abbiano compiuto sette anni di servizio all'estero, secondo l'anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Il rientro è disposto a partire da coloro i quali hanno maggiore anzianità di servizio all'estero.

Al personale che, al compimento dei sette anni di servizio all'estero, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto dalle norme vigenti per il conseguimento del trattamento minimo di pensione previsto per gli impiegati civili dello Stato, è consentito di rimanere, su sua richiesta, all'estero, fino al raggiungimento del predetto limite utile ai fini della pensione e, comunque, non oltre 5 anni. Il mantenimento all'estero è subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda con la quale egli chiede altresì irrevocabilmente di essere collocato a riposo al termine del predetto periodo.

Sia nel caso di rientro facoltativo sia nel caso di rientro obbligatorio, il personale può scegliere la sede di servizio nel territorio metropolitano in una provincia di suo gradimento. Qualora nella provincia prescelta non vi siano posti disponibili, l'assegnazione della sede avverrà nell'ambito regionale.

La nomina e la conferma in ruolo sono disposte dal provveditore agli studi della provincia prescelta dall'interessato.

Le competenti autorità diplomatiche o consolari provvederanno far pervenire al provveditore agli studi la necessaria certificazione.

Ai fini della conferma in ruolo le competenti autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno una relazione redatta sulla base di elementi di valutazione forniti dal direttore o dal preside dell'istituzione presso la quale è stato svolto il periodo di prova.

Qualora il periodo di prova sia stato svolto presso un'istituzione estera, gli elementi di valutazione saranno forniti da un direttore o preside appositamente incaricato dalla competente autorità diplomatica o consolare».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 13:

Gli artt. 43 e 44 della legge n. 270/1982 sono così formulati:

«Art. 43 (*Docenti di educazione fisica senza titolo*). — I docenti di educazione fisica e di attività ginnico-sportive, sprovvisti del titolo di studio specifico, nominati dai presidi su designazione dei provveditori agli studi, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 e che abbiano almeno tre anni complessivi di servizio, hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nel predetto anno 1980-1981 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento d'orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del titolo di studio e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Il titolo di studio deve essere conseguito in appositi corsi speciali — la cui frequenza è obbligatoria — organizzati dagli ISEF secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'abilitazione all'insegnamento deve essere conseguita nel primo concorso ordinario che sarà indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al precedente comma.

I docenti, di cui al presente articolo, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente comma, sono ulteriormente mantenuti in servizio fino all'immissione in ruolo, da disporre nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da compilare, sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno.

I docenti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente articolo 38.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

È comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo».

«Art. 44 (*Norme particolari per docenti di educazione musicale*). — I docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, i quali siano in possesso dell'attestato finale dei corsi musicali straordinari di cui al precedente articolo 1, ultimo comma, sono ammessi a partecipare alla sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, prevista dal precedente articolo 35.

Essi hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nell'anno scolastico 1980-1981 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento di orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione.

Analogamente ed alle stesse condizioni hanno titolo ad essere riassunti i docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, sprovvisti di diploma. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del diploma e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Il diploma deve essere conseguito in appositi corsi speciali organizzati dai conservatori di musica, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Detti corsi — la cui frequenza è obbligatoria — riguarderanno la didattica della musica e, per coloro che non abbiano compiuto studi pianistici, anche lo studio del pianoforte secondo i programmi vigenti per il corso di pianoforte complementare per allievi di strumenti ad arco.

I docenti, di cui al precedente terzo comma, debbono conseguire l'abilitazione all'insegnamento nel primo concorso ordinario che sarà indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al comma precedente.

I docenti di educazione musicale, di cui, rispettivamente, al precedente primo comma ed al precedente terzo comma, i quali abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento, sono ulteriormente mantenuti in servizio sino alla immissione in ruolo, da disporre, nell'ordine in cui sono collocati in apposite distinte graduatorie provinciali, da compilare sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno. I docenti medesimi sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente articolo 38, dando precedenza a quelli di cui al precedente primo comma.

Il servizio prestato nell'anno scolastico 1980-1981 non deve essere inferiore a 180 giorni o deve, comunque, aver dato diritto alla retribuzione per il periodo estivo».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 14:

Gli artt. 49 e 50 della legge n. 270/1982 sono così formulati:

«Art. 49 (*Personale non docente non di ruolo delle carriere esecutive ed ausiliarie*). — Il personale non docente incaricato delle carriere esecutive ed ausiliarie, in servizio alla data del 9 settembre 1981, è immesso in ruolo, con effetto giuridico dal 10 settembre 1981, e con effetto economico dal 10 settembre 1982.

L'assegnazione della sede di servizio sarà disposta, a partire dall'anno scolastico 1982-1983, in ambito provinciale, secondo modalità analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente.

Nei ruoli dei magazzinieri, degli infermieri, dei cuochi, degli aiutanti cuochi, degli accudienti di convitto, dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri sono inquadrati, a domanda, gli impiegati appartenenti ad altri preesistenti ruoli, in servizio alla data del 12 novembre 1974, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano espletato lodevolmente per almeno un biennio, anche se non continuativo, le mansioni proprie del ruolo nel quale chiedono l'inquadramento, compresi coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, non abbiano presentato domanda nei termini stabiliti dall'articolo stesso.

Il personale non docente esecutivo ed ausiliario o appartenente alle categorie assimilate che alla data del 10 settembre 1980 abbia prestato per almeno tre anni servizio nelle scuole elementari speciali elencate ai sensi dell'art. 95 del testo unico delle norme sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ed abbia cessato o cessi tale attività presso le dette scuole in data successiva all'anno scolastico 1977-1978 in conseguenza della soppressione del posto o della chiusura della scuola, ha titolo ad essere trasferito a domanda alle dipendenze dello Stato ed essere inquadrato nel corrispondente ruolo esecutivo o ausiliario secondo le anzianità possedute».

«Art. 50 (*Personale non docente non di ruolo della carriera di concetto di segreteria*). — Il personale non docente incaricato della carriera di concetto di segreteria, in servizio alla data del 9 settembre 1981, è immesso in ruolo, previo superamento di un apposito esame, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981 e, agli effetti economici, dal 10 settembre 1982.

L'esame, di cui al precedente comma, consiste in un colloquio da svolgere, secondo le modalità previste per la prova orale dei concorsi ordinari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale non docente della carriera di concetto di segreteria, di cui al presente articolo, è mantenuto in servizio sino alla nomina in ruolo.

L'assegnazione della sede di servizio sarà disposta in ambito provinciale, secondo modalità analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente.

Il presente articolo si applica altresì al personale non docente che ha svolto le mansioni di segretario ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1960, n. 1607, e dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 14:

Gli artt. 14 e 16 della legge n. 604/1982 sono così formulati:

«Art. 14 (*Immissione in ruolo del personale non docente incaricato delle carriere ausiliarie ed esecutive*). — Il personale non docente incaricato delle carriere ausiliarie ed esecutive, che abbia prestato servizio con decreto del Ministro degli affari esteri nelle istituzioni

scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i Paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbia prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-1981 e fosse in servizio alla data del 9 settembre 1981, è immesso, rispettivamente, nei ruoli delle carriere ausiliarie e nei ruoli delle carriere esecutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981, e agli effetti economici, dal 10 settembre 1982, a prescindere dalla disponibilità dei posti nei ruoli metroplitani».

«Art. 16 *(Immissione in ruolo del personale non docente incaricato della carriera di concetto)*. — Il personale non docente incaricato della carriera di concetto, che abbia prestato servizio con decreto del Ministro degli affari esteri nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1, nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i Paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbia prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e fosse in servizio alla data del 9 settembre 1981, è immesso nel ruolo della carriera di concetto del personale non docente della scuola, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981 e, agli effetti economici, dal 10 settembre 1982, a prescindere dalla disponibilità di posti nei ruoli metropolitani.

L'immissione in ruolo è disposta direttamente nei riguardi del personale non docente incaricato della carriera di concetto che era già in servizio alla data del 5 settembre 1978, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Per il restante personale non docente incaricato della carriera di concetto, ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici della nomina di cui al precedente primo comma, l'immissione in ruolo è disposta previo superamento di un concorso riservato con sola prova orale, che sarà effettuato secondo le medesime modalità previste per il corrispondente personale non docente incaricato della carriera di concetto delle scuole metropolitane.

Il personale di cui al presente articolo è mantenuto in servizio fino alla nomina in ruolo».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 15:

Il primo comma degli articoli 27, 31 e 38 della legge n. 270/1982 è così formulato:

«Art. 27 *(Insegnanti supplenti della scuola materna statale)*. — Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola materna statale nel sessennio antecedente al 1° settembre 1981, nonché gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo 20.

(Omissis)».

«Art. 31 *(Insegnanti supplenti della scuola elementare statale)*. — Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonché gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo 20.

(Omissis)».

«Art. 38 *(Insegnanti supplenti della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali)*. — Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonché gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle scuole ed istituti predetti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo 20.

(Omissis)».

88A3114

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in quinta seduta comune, lunedì 24 ottobre 1988, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

1. — Discussione della relazione della commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, presentata ai sensi dell'art. 25 dell'apposito regolamento, sugli atti del procedimento n. 432/IX (Atti relativi alla vendita di alcune navi all'Iraq).

2. — Discussione della relazione della commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, presentata ai sensi dell'art. 21 dell'apposito regolamento, sugli atti del procedimento n. 513/X (Atti relativi ad appalti per l'esecuzione di opere nel settore dell'edilizia pubblica).

88A3198

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del consolato di seconda categoria in Gdynia (Polonia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La signora Claudia Filippi Chodorowska, console onorario in Gdynia (Polonia), con circoscrizione territoriale comprendente Gdansk, Gdynia, Sopot, Szczecin e Swinoujscie, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio dei certificati di origine del carbone polacco trasportato in Italia su navi polacche;

b) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

c) operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

d) tenuta dello schedario dei cittadini italiani.

Roma, addì 24 giugno 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A3163

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 16 giugno 1988 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 25 dicembre 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale della ditta Teksonor S.p.a. di Muccia (Macerata) il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 24 settembre 1986.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 25 dicembre 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Teksonor di Muccia (Macerata), è prolungata fino al 23 dicembre 1986.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 25 dicembre 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Teksonor di Muccia (Macerata), è prolungata fino al 21 giugno 1987.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 25 dicembre 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Teksonor di Muccia (Macerata), è prolungata fino al 18 dicembre 1986.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1988 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. S.A.C. - Società agricola calabrese*, con sede in Taranto e stabilimenti di Taranto, a decorrere dal 1° settembre 1984:

periodo: dal 24 agosto 1987 al 19 febbraio 1988;
CIPI 28 settembre 1982: dal 5 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

2) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cartario, operanti in comune di Sciacca (Agrigento), a decorrere dal 1° febbraio 1985:

periodo: dal 4 agosto 1986 al 30 gennaio 1987;
CIPI 18 dicembre 1986: con effetto dal 15 gennaio 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Eurolink*, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimenti di Acerra (Napoli), a decorrere dal 16 gennaio 1987:

periodo: dal 20 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
CIPI 5 maggio 1983: dall'8 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Maglificio Ennebi*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimenti di Barletta (Bari), a decorrere dal 24 gennaio 1987:

periodo: dal 28 luglio 1987 al 30 ottobre 1987;
CIPI 15 aprile 1986: dall'8 maggio 1981;
causa: crisi aziendale.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Maglificio Ennebi*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimenti di Barletta (Bari), a decorrere dal 24 gennaio 1987:

periodo: dal 31 ottobre 1987 al 28 gennaio 1988;
CIPI 15 aprile 1986: dall'8 maggio 1981;
causa: crisi aziendale.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Maglificio Ennebi*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimenti di Barletta (Bari), a decorrere dal 24 gennaio 1987:

periodo: dal 29 gennaio 1988 al 26 luglio 1988;
CIPI 15 aprile 1986: dall'8 maggio 1981;
causa: crisi aziendale.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Prebeton*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimenti di Casale Monferrato (Alessandria), a decorrere dal 7 luglio 1986:

periodo: dal 7 gennaio 1987 al 5 aprile 1987;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 27 giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Prebeton*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimenti di Casale Monferrato (Alessandria), a decorrere dal 7 luglio 1986:

periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 luglio 1987;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 27 giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Prebeton*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimenti di Casale Monferrato (Alessandria), a decorrere dal 7 luglio 1986:

periodo: dal 5 luglio 1987 al 31 dicembre 1987;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 27 giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Prebeton*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimenti di Casale Monferrato (Alessandria), a decorrere dal 7 luglio 1986:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 28 giugno 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 27 giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Julian*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli, a decorrere dal 20 marzo 1984:

periodo: dal 20 settembre 1987 al 19 dicembre 1987;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 20 marzo 1984;
causa: crisi aziendale.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Julian*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli, a decorrere dal 20 marzo 1984:

periodo: dal 20 dicembre 1987 al 18 marzo 1988;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 20 marzo 1984;
causa: crisi aziendale.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Julian*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli, a decorrere dal 20 marzo 1984:

periodo: dal 19 marzo 1988 al 14 settembre 1988;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 20 marzo 1984;
causa: crisi aziendale.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sicet - Costruzioni elementi per telecomunicazioni*, con sede in Casagiove (Caserta) e stabilimenti di S. Nicola La Strada (Caserta) a decorrere dal 31 maggio 1987:

periodo: dal 30 novembre 1987 al 27 febbraio 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 22 aprile 1985;
causa: crisi aziendale.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sicet - Costruzioni elementi per telecomunicazioni*, con sede in Casagiove (Caserta) e stabilimenti di S. Nicola La Strada (Caserta), a decorrere dal 31 maggio 1987:

periodo: dal 28 febbraio 1988 al 27 maggio 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 22 aprile 1985;
causa: crisi aziendale.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Moretti*, con sede in Benevento e stabilimenti di Benevento, a decorrere dal 14 luglio 1987:

periodo: dal 14 gennaio 1988 al 13 aprile 1988;
CIPI 13 marzo 1987: dal 18 giugno 1984;
causa: crisi aziendale.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Moretti*, con sede in Benevento e stabilimenti di Benevento, a decorrere dal 14 luglio 1987:

periodo: dal 14 aprile 1988 al 12 luglio 1988;
CIPI 13 marzo 1987: dal 18 giugno 1984;
causa: crisi aziendale.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Aerochemie*, con sede in Colleferro (Roma) e stabilimenti di Colleferro (Roma), a decorrere dal 7 giugno 1985:

periodo: dal 7 dicembre 1985 al 6 marzo 1986;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 14 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Aerochemie*, con sede in Colleferro (Roma) e stabilimenti di Colleferro (Roma), a decorrere dal 7 giugno 1985:

periodo: dal 7 marzo 1986 al 2 settembre 1986;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 14 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Aerochemie*, con sede in Colleferro (Roma) e stabilimenti di Colleferro (Roma), a decorrere dal 7 giugno 1985:

periodo: dal 3 settembre 1986 al 1° marzo 1987;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 14 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Aerochemie*, con sede in Colleferro (Roma) e stabilimenti di Colleferro (Roma), a decorrere dal 7 giugno 1985:

periodo: dal 2 marzo 1987 al 28 agosto 1987;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 14 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Aerochemie*, con sede in Colleferro (Roma) e stabilimenti di Colleferro (Roma), a decorrere dal 7 giugno 1985:

periodo: dal 29 agosto 1987 al 24 febbraio 1988;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 14 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Ceramica Vega*, con sede in Nepi (Viterbo) e stabilimenti di Settevene (Viterbo), a decorrere dal 29 novembre 1984:

periodo: dal 29 maggio 1988 al 26 agosto 1988;
CIPI 28 marzo 1985: dal 3 settembre 1984;
causa: crisi aziendale.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Ceramica Vega*, con sede in Nepi (Viterbo) e stabilimenti di Settevene (Viterbo), a decorrere dal 29 novembre 1984:

periodo: dal 27 agosto 1988 al 24 novembre 1988;
CIPI 28 marzo 1985: dal 3 settembre 1984;
causa: crisi aziendale.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Zetaquattro*, con sede in Patrica (Frosinone) e stabilimenti di Patrica (Frosinone), a decorrere dal 13 settembre 1987:

periodo: dal 15 marzo 1988 al 13 giugno 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 16 settembre 1985;
causa: crisi aziendale.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Zetaquattro*, con sede in Patrica (Frosinone) e stabilimenti di Patrica (Frosinone), a decorrere dal 13 settembre 1987:

periodo: dal 14 giugno 1988 all'11 settembre 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 16 settembre 1985;
causa: crisi aziendale.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Basile Raffaele e Figli*, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e stabilimenti di Pomigliano d'Arco (Napoli), a decorrere dal 24 aprile 1987:

periodo: dal 25 ottobre 1987 al 23 gennaio 1988;
CIPI 13 marzo 1987: dal 28 aprile 1986;
causa: crisi aziendale.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Basile Raffaele e Figli*, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e stabilimenti di Pomigliano d'Arco (Napoli), a decorrere dal 24 aprile 1987:

periodo: dal 24 gennaio 1988 al 22 aprile 1988;
CIPI 13 marzo 1987: dal 28 aprile 1986;
causa: crisi aziendale.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Pontinia pressati legno*, con sede in Pontinia (Latina) e stabilimenti di Pontinia (Latina), a decorrere dal 2 febbraio 1984:

periodo: dal 2 agosto 1987 al 30 ottobre 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 25 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Pontinia pressati legno*, con sede in Pontinia (Latina) e stabilimenti di Pontinia (Latina), a decorrere dal 2 febbraio 1984:

periodo: dal 31 ottobre 1987 al 28 gennaio 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 25 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Pontinia pressati legno*, con sede in Pontinia (Latina) e stabilimenti di Pontinia (Latina), a decorrere dal 2 febbraio 1984:

periodo: dal 29 gennaio 1988 al 27 luglio 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 25 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. F.lli Bernardi ufficio costruz. meccaniche*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimenti di Ariccia (Roma), a decorrere dal 28 aprile 1987:

periodo: dal 28 ottobre 1987 al 25 gennaio 1988;
CIPI 28 maggio 1987: dal 1° maggio 1985;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. F.lli Bernardi ufficio costruz. meccaniche*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimenti di Ariccia (Roma), a decorrere dal 28 aprile 1987:

periodo: dal 26 gennaio 1988 al 24 aprile 1988;
CIPI 28 maggio 1987: dal 1° maggio 1985;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Comello*, con sede in Magnano in Riviera (Udine) e stabilimenti di Magnano in Riviera (Udine), a decorrere dal 18 luglio 1987:

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 aprile 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 23 luglio 1984;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Comello*, con sede in Magnano in Riviera (Udine) e stabilimenti di Magnano in Riviera (Udine), a decorrere dal 18 luglio 1987:

periodo: dal 18 aprile 1988 al 16 luglio 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 23 luglio 1984;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Sida*, con sede in Empoli (Firenze) e stabilimenti di Empoli (Firenze), a decorrere dal 30 agosto 1987:

periodo: dal 1° marzo 1988 al 29 maggio 1988;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 1° settembre 1986;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Sida*, con sede in Empoli (Firenze) e stabilimenti di Empoli (Firenze), a decorrere dal 30 agosto 1987:

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 agosto 1988;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 1° settembre 1986;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *ARL - Calzaturificio coop. Anaunia*, con sede in Taio (Trento) e stabilimenti di Taio (Trento), a decorrere dal 27 aprile 1987:

periodo: dal 27 ottobre 1987 al 25 gennaio 1988;
CIPI 27 novembre 1986: dal 27 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *ARL - Calzaturificio coop. Anaunia*, con sede in Taio (Trento) e stabilimenti di Taio (Trento), a decorrere dal 27 aprile 1987:

periodo: dal 26 gennaio 1988 al 24 aprile 1988;
CIPI 27 novembre 1986: dal 27 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Edilizia industrializzata Vibrata*, con sede in Ardea (Roma) e stabilimenti di Ardea (Roma), a decorrere dal 7 giugno 1984:

periodo: dal 6 dicembre 1987 al 5 marzo 1988;
CIPI 28 novembre 1985: dal 7 giugno 1984;
causa: crisi aziendale.

41) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Edilizia industrializzata Vibrata*, con sede in Ardea (Roma) e stabilimenti di Ardea (Roma), a decorrere dal 7 giugno 1984:

periodo: dal 6 marzo 1988 al 3 giugno 1988;
CIPI 28 novembre 1985: dal 7 giugno 1984;
causa: crisi aziendale.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Elettroplast*, con sede in Firenze e stabilimenti di Firenze, a decorrere dal 10 maggio 1987:

periodo: dal 6 novembre 1987 al 4 febbraio 1988;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 13 maggio 1985;
causa: crisi aziendale.

43) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Elettroplast*, con sede in Firenze e stabilimenti di Firenze, a decorrere dal 10 maggio 1987:

periodo: dal 5 febbraio 1988 al 4 maggio 1988;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 13 maggio 1985;
causa: crisi aziendale.

44) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Alfarano Raffaele*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimenti di Casoria (Napoli), a decorrere dal 30 maggio 1987:

periodo: dal 30 novembre 1987 al 27 febbraio 1988;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 4 giugno 1984;
causa: crisi aziendale.

45) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Alfarano Raffaele*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimenti di Casoria (Napoli), a decorrere dal 30 maggio 1987:

periodo: dal 28 febbraio 1988 al 27 maggio 1988;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 4 giugno 1984;
causa: crisi aziendale.

46) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Manifattura del Friuli*, con sede in Porcia (Pordenone) e stabilimenti di Porcia (Pordenone), a decorrere dal 26 aprile 1984:

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 24 gennaio 1988;
CIPI 5 maggio 1987: dall'8 maggio 1982;
causa: crisi aziendale.

47) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Manifattura del Friuli*, con sede in Porcia (Pordenone) e stabilimenti di Porcia (Pordenone), a decorrere dal 26 aprile 1984:

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 23 aprile 1988;
CIPI 5 maggio 1983: dall'8 maggio 1982;
causa: crisi aziendale.

48) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Ennia maglierie*, con sede in Montevarchi (Arezzo) e stabilimenti di Montevarchi (Arezzo), a decorrere dal 25 ottobre 1984:

periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 luglio 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 27 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale.

49) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Ennia maglierie*, con sede in Montevarchi (Arezzo) e stabilimenti di Montevarchi (Arezzo), a decorrere dal 25 ottobre 1984:

periodo: dal 24 luglio 1988 al 21 ottobre 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 27 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale.

50) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. La Microstampa*, con sede in Roma e stabilimenti di Roma, a decorrere dal 28 novembre 1986:

periodo: dal 28 maggio 1987 al 25 agosto 1987;
CIPI 10 luglio 1985: dal 1° marzo 1985;
causa: crisi aziendale.

51) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. La Microstampa*, con sede in Roma e stabilimenti di Roma, a decorrere dal 28 novembre 1986:

periodo: dal 26 agosto 1987 al 23 novembre 1987;
CIPI 10 luglio 1985: dal 1° marzo 1985;
causa: crisi aziendale.

52) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. La Microstampa*, con sede in Roma e stabilimenti di Roma, a decorrere dal 28 novembre 1986:

periodo: dal 24 novembre 1987 al 21 maggio 1988;
CIPI 10 luglio 1985: dal 1° marzo 1985;
causa: crisi aziendale.

53) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Napoli Brothers*, con sede in Vasanello (Viterbo) e stabilimenti di Vasanello (Viterbo), a decorrere dal 16 marzo 1984:

periodo: dal 15 settembre 1987 al 13 dicembre 1987;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 16 marzo 1984;
causa: crisi aziendale.

54) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Napoli Brothers*, con sede in Vasanello (Viterbo) e stabilimenti di Vasanello (Viterbo), a decorrere dal 16 marzo 1984:

periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 marzo 1988;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 16 marzo 1984;
causa: crisi aziendale.

55) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Arcon - Ardea Containers*, con sede in Ardea (Roma) e stabilimenti di Ardea (Roma), a decorrere dal 12 giugno 1984:

periodo: dal 12 dicembre 1987 al 12 marzo 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 14 giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

56) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Arcon - Ardea Containers*, con sede in Ardea (Roma) e stabilimenti di Ardea (Roma), a decorrere dal 12 giugno 1984:

periodo: dal 13 marzo 1988 al 10 giugno 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 14 giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

57) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Industrie riunite Mario Sabot*, con sede in Manzano (Udine) e stabilimenti di Manzano (Udine), a decorrere dal 31 maggio 1984:

periodo: dal 1° dicembre 1987 al 28 febbraio 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

58) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Industrie riunite Mario Sabot*, con sede in Manzano (Udine) e stabilimenti di Manzano (Udine), a decorrere dal 31 maggio 1984:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 maggio 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

59) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Verrina società di gestione*, con sede in Genova e stabilimenti di Genova, a decorrere dal 15 gennaio 1987:

periodo: dal 19 luglio 1987 al 21 ottobre 1987;
CIPI 15 aprile 1986: dal 23 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

60) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Verrina società di gestione*, con sede in Genova e stabilimenti di Genova, a decorrere dal 15 gennaio 1987:

periodo: dal 22 ottobre 1987 al 19 gennaio 1988;
CIPI 15 aprile 1986: dal 23 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

61) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Verrina società di gestione*, con sede in Genova e stabilimenti di Genova, a decorrere dal 15 gennaio 1987:

periodo: dal 20 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
CIPI 15 aprile 1986: dal 23 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

62) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Mobilificio Sarcano*, con sede in Portici (Napoli) e stabilimenti di Poggiomarino (Napoli), a decorrere dal 1° agosto 1987:

periodo: dal 1° marzo 1988 al 29 maggio 1988;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 1° agosto 1984;
causa: crisi aziendale.

63) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Mobilificio Sarcano*, con sede in Portici (Napoli) e stabilimenti di Poggiomarino (Napoli), a decorrere dal 1° agosto 1987:

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 agosto 1988;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 1° agosto. 1984;
causa: crisi aziendale.

64) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sicam*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimenti di San Martino Valle Caudina (Avellino), a decorrere dal 23 dicembre 1982:

periodo: dal 23 giugno 1986 al 20 settembre 1986;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 24 maggio 1982;
causa: crisi aziendale.

65) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sicam*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimenti di San Martino Valle Caudina (Avellino), a decorrere dal 23 dicembre 1982:

periodo: dal 21 settembre 1986 al 19 dicembre 1986;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 24 maggio 1982;
causa: crisi aziendale.

66) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sicam*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimenti di San Martino Valle Caudina (Avellino), a decorrere dal 23 dicembre 1982:

periodo: dal 20 dicembre 1986 al 17 giugno 1987;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 24 maggio 1982;
causa: crisi aziendale.

67) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sicam*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimenti di San Martino Valle Caudina (Avellino), a decorrere dal 23 dicembre 1982:

periodo: dal 18 giugno 1987 al 14 dicembre 1987;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 24 maggio 1982;
causa: crisi aziendale.

68) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Spida*, con sede in Catania e stabilimenti di Catania, a decorrere dal 18 giugno 1978:

periodo: dal 17 settembre 1981 al 15 marzo 1982;
CIPI 20 luglio 1978: dal 30 maggio 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 3 febbraio 1979.

88A3108

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 20 giugno 1988 è revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 9 aprile 1976 all'impresa ICISolplant S.p.a., con sede in Crespellano (Bologna), del presidio sanitario denominato Capsine già registrato al n. 2209.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1988 è revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 19 aprile 1975 all'impresa ICISolplant S.p.a., con sede in Crespellano (Bologna), del presidio sanitario denominato Nitrador 20 già registrato al n. 1804.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1988 è revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 6 aprile 1974 all'impresa ICISolplant S.p.a., con sede in Crespellano (Bologna), del presidio sanitario denominato Nitrador 30 già registrato al n. 1406.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1988 è revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 21 ottobre 1974 all'impresa Agrimont S.p.a., con sede in Milano, del presidio sanitario denominato Ocrol già registrato al n. 1805.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1988 è revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 6 ottobre 1976 all'impresa Chemia S.p.a., con sede in S. Agostino (Ferrara), del presidio sanitario denominato Diparat già registrato al n. 2341.

88A3138

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del meseodi giugno 1988

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1988 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1987		118.425.025.942		
Gestione di bilancio	Entrate finali	124.065.987.937.476		— 40.572.482.326.883
	Spese finali		164.638.470.264.359	
	Rimborso di prestiti		17.973.013.692.427	
	Accensione di prestiti	50.259.490.023.591		
	TOTALE . . .	174.325.477.961.067	182.611.483.956.786	— 8.286.005.995.719
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.016.721.543.660.325	1.018.988.882.937.702	— 2.267.339.277.377
	Crediti di tesoreria	375.156.836.964.108	364.564.799.284.640	+ 10.592.037.679.468
	TOTALE . . .	1.391.878.380.624.433	1.383.553.682.222.342	+ 8.324.698.402.091
	TOTALE COMPLESSIVO . . .	1.566.322.283.611.442	1.566.165.166.179.128	
Fondo di cassa al 30 giugno 1988			157.117.432.314	+ 38.692.406.372
	TOTALE A PAREGGIO . . .	1.566.322.283.611.442	1.566.322.283.611.442	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1987	Al 30 giugno 1988	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	118.425.025.942	157.117.432.314	+ 38.692.406.372
Crediti di tesoreria	226.589.978.377.108	215.997.940.697.640	— 10.592.037.679.468
TOTALE . . .	226.708.403.403.050	216.155.058.129.954	— 10.553.345.273.096
Debiti di tesoreria	581.915.908.564.956	579.648.569.287.579	+ 2.267.339.277.377
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 355.207.505.161.906	— 363.493.511.157.625	— 8.286.005.995.719

Circolazione di Stato (metallica in milioni di lire) al 30 giugno 1988: 1.216.704.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale: SARCINELI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 1988

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	**105.363.000.000.000 ***				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	**18.237.000.000.000 ***				
ENTRATE CORRENTI	**123.600.000.000.000 ***	**TITOLO I — Spese correnti**	**147.883.033.326.251**	Risparmio pubblico	— 24.283.033.326.251 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	**465.987.937.476**	**TITOLO II — Spese in conto capitale**	**16.755.436.938.108**		
ENTRATE FINALI	**124.065.987.937.476 ***	**SPESE FINALI**	**164.638.470.264.359**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 40.572.482.326.883
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	**17.973.013.692.427**		
ENTRATE FINALI	**124.065.987.937.476**	**SPESE COMPLESSIVE**	**182.611.483.956.786**	Ricorso al mercato	— 58.545.496.019.310
TITOLO IV — Accensione di prestiti	**50.259.490.023.591**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**174.325.477.961.067**	**SPESE COMPLESSIVE**	**182.611.483.956.786**	Saldo di esecuzione del bilancio	— 8.286.005.995.719

* Dati provvisori

87A3156

MINISTERO DEL TESORO

N. 142

Corso dei cambi del 22 luglio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1352,200	1352,200	1352,15	1352,200	1352,20	1352,10	1352 —	1352,200	1352,200	1352,20
Marco germanico	740,400	740,400	741,25	740,400	740,40	740,45	740,500	740,400	740,400	740,40
Franco francese	219,300	219,300	219,70	219,300	219,30	219,35	219,400	219,300	219,300	219,30
Fiorino olandese	655,990	655,990	656,75	655,990	655,99	655,91	655,830	655,990	655,990	655,99
Franco belga	35,367	35,367	35,40	35,367	35,367	35,36	35,353	35,367	35,367	35,36
Lira sterlina	2347,300	2347,300	2348 —	2347,300	2347,30	2347,67	2348,250	2347,300	2347,300	2347,30
Lira irlandese	1987 —	1987 —	1990 —	1987 —	1987 —	1987,25	1987,500	1987 —	1987 —	—
Corona danese	194,770	194,770	194,75	194,770	194,77	194,77	194,770	194,770	194,770	194,76
Dracma	9,250	9,250	9,25	9,250	—	—	9,246	9,250	9,250	—
E.C.U.	1539,900	1539,900	1542,40	1539,900	1539,90	1539,90	1539,900	1539,900	1539,900	1539,90
Dollaro canadese	1130 —	1130 —	1130 —	1130 —	1130 —	1130,25	1130,500	1130 —	1130 —	1130 —
Yen giapponese	10,333	10,333	10,34	10,333	10,333	10,33	10,327	10,333	10,333	10,33
Franco svizzero	891,340	891,340	891,50	891,340	891,34	891,14	890,950	891,340	891,340	891,34
Scellino austriaco	105,278	105,278	105,30	105,278	105,278	105,27	105,270	105,278	105,278	105,27
Corona norvegese	203,250	203,250	203,50	203,250	203,250	203,32	203,400	203,250	203,250	203,25
Corona svedese	214,800	214,800	215 —	214,800	214,800	215,10	215,400	214,800	214,800	214,80
FIM	311,400	311,400	312 —	311,400	311,40	311,44	311,480	311,400	311,400	—
Escudo portoghese	9,069	9,069	9,09	9,069	9,069	9,07	9,080	9,069	9,069	9,06
Peseta spagnola	11,179	11,179	11,21	11,179	11,179	11,17	11,176	11,179	11,179	11,16
Dollaro australiano	1100,100	1100,100	1100 —	1100,100	1100,10	1100,25	1100,400	1100,100	1100,100	1100,10

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 luglio 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1352,100
Marco germanico	740,450
Franco francese	219,350
Fiorino olandese	655,910
Franco belga	35,360
Lira sterlina	2347,775
Lira irlandese	1987,250
Corona danese	194,770
Dracma	9,248
E.C.U.	1539,900
Dollaro canadese	1130,250
Yen giapponese	10,330
Franco svizzero	891,145
Scellino austriaco	105,274
Corona norvegese	203,325
Corona svedese	215,100
FIM	311,440
Escudo portoghese	9,074
Peseta spagnola	11,177
Dollaro australiano	1100,250

Media dei titoli del 22 luglio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	97,750
» 10% » » 1977-92	99,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,900
» » » 18- 3-1987/94	72,100
» » » 21- 4-1987/94	71,325
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,200
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,800
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,375
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,650
» » » TR 2,5% 1983/93	91,800
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,025
» » » » EFIM 1-8-1988	100,500
» » » » 1- 8-1983/88	99,950
» » » » 1- 9-1983/88	100,075
» » » » 1-10-1983/88	100,250
» » » » 15- 7-1985/90	99,475
» » » » 16- 8-1985/90	99,325
» » » » 18- 9-1985/90	99,200
» » » » 18-10-1985/90	99,450
» » » » 1-11-1983/90	101,900
» » » » 18-11-1985/90	99,375
» » » » 1-12-1983/90	101,900
» » » » 18-12-1985/90	99,750
» » » » 1- 1-1984/91	102,025
» » » » 17- 1-1986/91	99,650
» » » » 1- 2-1984/91	102 —
» » » » 18- 2-1986/91	99,275
» » » » 1- 3-1984/91	100,675
» » » » 18- 3-1986/91	99,250
» » » » 1- 4-1984/91	100,750
» » » » 1- 5-1984/91	100,725
» » » » 1- 6-1984/91	100,825
» » » » 1- 7-1984/91	100,300
» » » » 1- 8-1984/91	100,200
» » » » 1- 9-1984/91	100,250
» » » » 1-10-1984/91	100,225
» » » » 1-11-1984/91	100,200
» » » » 1-12-1984/91	99,725
» » » » 1- 1-1985/92	99,625
» » » » 1- 2-1985/92	98,650
» » » » 18- 4-1986/92	97,400
» » » » 19- 5-1986/92	96,025
» » » » 20- 7-1987/92	97,700
» » » » 19- 8-1987/92	97,775
» » » » 1-11-1987/92	97,500
» » » » 1-12-1987/92	97,400
» » » » 18- 6-1986/93	95,350
» » » » 17- 7-1986/93	95,725
» » » » 19- 8-1986/93	94,900
» » » » 18- 9-1986/93	95,050
» » » » 20-10-1986/93	95,700
» » » » 19-12-1986/93	95,475
» » » » 18-11-1987/93	95,600
» » » » 1- 2-1985/95	97,800
» » » » 1- 3-1985/95	92,650
» » » » 1- 4-1985/95	92,125
» » » » 1- 5-1985/95	92,125
» » » » 1- 6-1985/95	92,375
» » » » 1- 7-1985/95	95,075
» » » » 1- 8-1985/95	93,675
» » » » 1- 9-1985/95	93,325
» » » » 1-10-1985/95	93,650
» » » » 1-11-1985/95	93,625
» » » » 1-12-1985/95	93,950
» » » » 1- 1-1986/96	94,675
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	97 —
» » » » 1- 2-1986/96	94,825
» » » » 1- 3-1986/96	93,250
» » » » 1- 4-1986/96	92,850
» » » » 1- 5-1986/96	92,575
» » » » 1- 6-1986/96	93,400
» » » » 1- 7-1986/96	94,200
» » » » 1- 8-1986/96	93,400
» » » » 1- 9-1986/96	93,250
» » » » 1-10-1986/96	93,500
» » » » 1-11-1986/96	93,600
» » » » 1-12-1986/96	93,875
» » » » 1- 1-1987/97	94 —
» » » » 1- 2-1987/97	93,700
» » » » 18- 2-1987/97	93,650
» » » » 1- 3-1987/97	93,225
» » » » 1- 4-1987/97	92,550
» » » » 1- 5-1987/97	92,525
» » » » 1- 6-1987/97	92,650
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,325
» » » 12,50% 1-11-1988	100,800
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,325
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,600
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,600
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,325
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,475
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,900
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,900
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,550
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,250
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,200
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,225
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,875
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,225
» » » 9,15% 1- 5-1990	96,850
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,150
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,425
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,850
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,725
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,750
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,325
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,525
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,450
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,100
» » » 9,25% 1-10-1990	96,050
» » » 11,50% 1-10-1990	99,600
» » » 9,25% 1-11-1990	96,075
» » » 9,25% 1-12-1990	96,125
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,850
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,825
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,850
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,450
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,175
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,750
» » » 9,15% 1- 5-1992	93,875
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,650
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	103,100
» » » » 22-11-1982/89 13%	106,175
» » » » 1983/90 11,50%	107,950
» » » » 1984/91 11,25%	108,600
» » » » 1984/92 10,50%	108,400
» » » » 1985/93 9,60%	105,300
» » » » 1985/93 9,75%	106 —
» » » » 1985/93 9,00%	104,650
» » » » 1985/93 8,75%	102,975
» » » » 1986/94 8,75%	102,975
» » » » 1986/94 6,90%	94,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M22078

MINISTERO DEL TESORO

N. 143

Corso dei cambi del 25 luglio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1360,200	1360,200	1360,50	1360,200	1360,20	1360,05	1359,900	1360,200	1360,200	1360,20
Marco germanico.	739,900	739,900	740,25	739,900	739,90	739,90	739,900	739,900	739,900	739,90
Franco francese.	219,340	219,340	219,60	219,340	219,34	219,35	219,360	219,340	219,340	219,34
Fiorino olandese	655,660	655,660	655,75	655,660	655,66	655,58	655,500	655,660	655,660	655,76
Franco belga	35,347	35,347	35,40	35,347	35,347	35,35	35,361	35,347	35,347	35,34
Lira sterlina.	2356,750	2356,750	2360 —	2356,750	2356,75	2356,77	2356,800	2356,750	2356,750	2356,75
Lira irlandese	1987,800	1987,800	1989 —	1987,800	1987,80	1987,65	1987,500	1987,800	1987,800	—
Corona danese	194,750	194,750	194,75	194,750	194,75	194,76	194,770	194,750	194,750	194,75
Dracma	9,250	9,250	9,25	9,250	9,25	—	9,238	9,250	9,250	—
E.C.U.	1539,980	1539,980	1542 —	1539,980	1539,98	1539,94	1539,900	1539,980	1539,980	1539,98
Dollaro canadese.	1127,900	1127,900	1130 —	1127,900	1127,90	1128,07	1128,250	1127,900	1127,900	1127,90
Yen giapponese.	10,319	10,319	10,32	10,319	10,319	10,32	10,323	10,319	10,319	10,31
Franco svizzero.	889,350	889,350	890 —	889,350	889,35	889,35	889,350	889,350	889,350	889,35
Scellino austriaco.	105,185	105,185	105,25	105,185	105,185	105,19	105,203	105,185	105,185	105,58
Corona norvegese.	203,310	203,310	203,50	203,310	203,310	203,45	203,510	203,310	203,310	203,12
Corona svedese.	215,110	215,110	215 —	215,110	215,11	215,08	215,050	215,110	215,110	215,11
FIM	311,790	311,790	312 —	311,790	311,79	311,79	311,800	311,790	311,790	—
Escudo portoghese	9,096	9,096	9,09	9,096	9,096	9,08	9,080	9,096	9,096	9,09
Peseta spagnola.	11,186	11,186	11,20	11,186	11,186	11,18	11,185	11,186	11,186	11,18
Dollaro australiano.	1103,750	1103,750	1102 —	1103,750	1103,75	1103,62	1103,500	1103,750	1103,750	1103,75

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 luglio 1988

Dollaro USA	1360,050	Lira irlandese	1987,650	Scellino austriaco	105,194
Marco germanico	739,900	Corona danese	194,760	Corona norvegese.	203,410
Franco francese.	219,350	Dracma.	9,244	Corona svedese	215,080
Fiorino olandese	655,580	E.C.U.	1539,940	FIM	311,795
Franco belga	35,354	Dollaro canadese	1128,075	Escudo portoghese	9,088
Lira sterlina	2356,775	Yen giapponese	10,321	Peseta spagnola	11,185
		Franco svizzero	889,350	Dollaro australiano.	1103,625

Media dei titoli del 25 luglio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	97,750
» 10% » » 1977-92	99,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,825
» » » 18- 3-1987/94	72,050
» » » 21- 4-1987/94	71,325
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,200
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,725
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,525
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,600
» » » TR 2,5% 1983/93	91,800
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100 —
» » » » EFIM 1-8-1988	100,500
» » » » 1- 8-1983/88	99,500
» » » » 1- 9-1983/88	100,050
» » » » 1-10-1983/88	100,225
» » » » 15- 7-1985/90	99,525
» » » » 16- 8-1985/90	99,375
» » » » 18- 9-1985/90	99,200
» » » » 18-10-1985/90	99,425
» » » » 1-11-1983/90	101,850
» » » » 18-11-1985/90	99,450
» » » » 1-12-1983/90	101,875
» » » » 18-12-1985/90	99,650
» » » » 1- 1-1984/91	102 —
» » » » 17- 1-1986/91	99,600
» » » » 1- 2-1984/91	102,025
» » » » 18- 2-1986/91	99,375
» » » » 1- 3-1984/91	100,625
» » » » 18- 3-1986/91	99,250
» » » » 1- 4-1984/91	100,725
» » » » 1- 5-1984/91	100,675
» » » » 1- 6-1984/91	100,800
» » » » 1- 7-1984/91	100,300
» » » » 1- 8-1984/91	100,175
» » » » 1- 9-1984/91	100,200
» » » » 1-10-1984/91	100,200
» » » » 1-11-1984/91	100,100
» » » » 1-12-1984/91	99,700
» » » » 1- 1-1985/92	99,525
» » » » 1- 2-1985/92	98,600
» » » » 18- 4-1986/92	97,300
» » » » 19- 5-1986/92	95,850
» » » » 20- 7-1987/92	97,625
» » » » 19- 8-1987/92	97,725
» » » » 1-11-1987/92	97,375
» » » » 1-12-1987/92	97,350
» » » » 18- 6-1986/93	95,900
» » » » 17- 7-1986/93	95,825
» » » » 19- 8-1986/93	94,850
» » » » 18- 9-1986/93	95,075
» » » » 20-10-1986/93	95,600
» » » » 19-12-1986/93	95,450
» » » » 18-11-1987/93	95,600
» » » » 1- 2-1985/95	97,800
» » » » 1- 3-1985/95	92,850
» » » » 1- 4-1985/95	92,225
» » » » 1- 5-1985/95	92,325
» » » » 1- 6-1985/95	92,425
» » » » 1- 7-1985/95	95,075
» » » » 1- 8-1985/95	93,800
» » » » 1- 9-1985/95	93,375
» » » » 1-10-1985/95	93,675
» » » » 1-11-1985/95	93,650
» » » » 1-12-1985/95	94,050
» » » » 1- 1-1986/96	94,725
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	97 —
» » » » 1- 2-1986/96	94,700
» » » » 1- 3-1986/96	93,350
» » » » 1- 4-1986/96	92,825
» » » » 1- 5-1986/96	92,675
» » » » 1- 6-1986/96	93,575
» » » » 1- 7-1986/96	94,375
» » » » 1- 8-1986/96	93,500
» » » » 1- 9-1986/96	93,225
» » » » 1-10-1986/96	93,525
» » » » 1-11-1986/96	93,625
» » » » 1-12-1986/96	93,875
» » » » 1- 1-1987/97	93,975
» » » » 1- 2-1987/97	93,725
» » » » 18- 2-1987/97	93,625
» » » » 1- 3-1987/97	93,300
» » » » 1- 4-1987/97	92,625
» » » » 1- 5-1987/97	92,575
» » » » 1- 6-1987/97	92,775
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,375
» » » 12,50% 1-11-1988	100,700
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,300
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,575
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,450
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,300
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,425
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,925
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,925
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,600
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,175
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,200
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,150
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,775
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,225
» » » 9,15% 1- 5-1990	96,800
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,075
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,450
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,700
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,875
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,550
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,250
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,350
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,275
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,050
» » » 9,25% 1-10-1990	96,075
» » » 11,50% 1-10-1990	99,450
» » » 9,25% 1-11-1990	96,125
» » » 9,25% 1-12-1990	96,200
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,700
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,900
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,850
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,600
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,500
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,750
» » » 9,15% 1- 5-1992	93,750
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,600
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	103,150
» » » » 22-11-1982/89 13%	106,075
» » » » 1983/90 11,50%	107,850
» » » » 1984/91 11,25%	108,675
» » » » 1984/92 10,50%	108,250
» » » » 1985/93 9,60%	105,300
» » » » 1985/93 9,75%	106 —
» » » » 1985/93 9,00%	104,350
» » » » 1985/93 8,75%	102,900
» » » » 1986/94 8,75%	102,825
» » » » 1986/94 6,90%	94,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M23078

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie consorziali delle imposte dirette.

Con decreto ministeriale n. 14/2911 del 14 luglio 1988 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Acquanegra Cremonese (Cremona) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 31.247.833.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 32.174.457.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Venturini Mario.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Cremona darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/2735 del 14 luglio 1988 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di La Morra (Cuneo) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 98.583.390 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 102.841.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Burdisso Giulio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Cuneo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

88A3139

Determinazione del costo unitario degli stampati, schede e supporti magnetici occorrenti per la compilazione meccanografica dei ruoli emessi nell'anno 1988 dagli enti impositori diversi dallo Stato.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1988, in esecuzione della convenzione con il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, approvata con decreto ministeriale 27 dicembre 1974, è stato determinato nella misura di L. 7,32 per ogni articolo di ruolo, relativamente all'anno 1988, il costo degli stampati, schede e supporti magnetici per la compilazione meccanografica dei ruoli degli enti impositori diversi dallo Stato.

88A3166

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1988 è stato ricostituito, per la durata di un quinquennio, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 novembre 1981, n. 648, il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo, che sarà insediato ai sensi dell'art. 15 della stessa legge.

88A3157

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto-legge n. 303 del 30 luglio 1988, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 1° settembre 1987 e praticabili con la stessa decorrenza del decreto-legge sovracitato, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.360
Benzina super senza piombo	»	1.385
Benzina normale	»	1.310
Benzina agricola	»	232
Benzina pesca e piccola marina	»	1.262
Gasolio autotrazione	»	739
Gasolio agricoltura	»	269
Petrolio agricoltura	»	258
Gasolio pesca e piccola marina	»	247
Petrolio pesca e piccola marina	»	237

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	676	679	682	685	688
Petrolio (*)	»	598	601	604	607	610
Olio comb.le fluido	L./kg	383	386	389	392	395

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

88A3199

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 marzo 1988 concernente: «Norme per l'applicazione del regolamento CEE n. 216/84 che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche nelle zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria siderurgica». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 28 giugno 1988).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 10 del sopra indicato numero della *Gazzetta Ufficiale*, al punto *A)* dove è scritto: «*A)* Le somme destinate al sostegno di progetti di investimento industriale presentati da piccole e medie imprese industriali ai sensi dell'art. 5, punto *7* del regolamento CEE n. 216/84, saranno versate direttamente al Fondo di cui al quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ai fini della destinazione dei benefici ai soggetti interessati.», leggasi: «*A)* Le somme destinate al sostegno di progetti di investimento industriale presentati da piccole e medie imprese industriali ai sensi dell'art. 5, punto *8*, del regolamento CEE n. 216/84, saranno versate direttamente al Fondo di cui al quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ai fini della destinazione dei benefici ai soggetti interessati.».

88A3197

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 5 luglio 1988, n. 3556, della Commissione nazionale per le società e la borsa, concernente: «Modificazioni al regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte titoli S.p.a.». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 18 luglio 1988).

Nella deliberazione citata in epigrafe, alla pag. 19 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla seconda colonna, al punto 2.7.3, dove è scritto: «quota di partecipazione», leggasi: «quota *annua* di partecipazione».

88A3196

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000
Abbonamento semestrale .... L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221